

SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Napoli – 29 giugno 2023

Il processo previdenziale dopo la riforma Cartabia

LUCA ARIOLA

Consigliere Sezione Lavoro

Corte di Appello di Bari

SOMMARIO: § 1. La specialità del processo previdenziale. - § 2. Chiarezza e sinteticità degli atti. - § 3. L'udienza a distanza e la trattazione cartolare. - § 4. Il processo previdenziale telematico. - § 5. Le notificazioni. - § 6. Le impugnazioni in generale. - § 7. L'appello: il ricorso e l'istruzione. - § 8. *segue*: la fase decisoria e la rimessione al primo giudice. - § 9. Il rinvio pregiudiziale.

§ 1. La specialità del processo previdenziale

1. All'approssimarsi dei 50 anni dall'introduzione del processo del lavoro e della previdenza la c.d. "riforma Cartabia" ha dato vita ad una profonda revisione del processo civile destinata ad incidere anche sul processo previdenziale.

La riforma del processo civile prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), contenuta nel decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (attuativo della legge 26 novembre 2021, n. 206), ed inserita tra le riforme c.d. di contesto o orizzontali (ossia quelle che portano a migliorare l'equità, l'efficienza e la competitività e, con esse, il clima economico del Paese), non tocca direttamente il processo previdenziale (o, come anche si dice, del processo della "sicurezza sociale"), ma – incidendo su di una pluralità di istituti processuali relativi al processo ordinario ed a quello del lavoro – inevitabilmente si ripercuote anche sulla sua regolamentazione.

La disciplina del processo relativo alle controversie previdenziali e assistenziali, difatti, si connota per una "doppia specialità": da un lato, bisogna in primo luogo far riferimento al rito del lavoro che, a sua volta, recepisce e conserva le regole non derogate dell'ordinario processo di cognizione; dall'altro, in questa trama devono essere inseriti gli artt. da 443 a 447 c.p.c. nonché gli artt. 146, 147, 148, 149 e 152 disp. att. c.p.c., invece delle corrispondenti disposizioni del rito del lavoro o, secondo i casi, in aggiunta.

La regolamentazione si complica per via del necessario innesto di ulteriori disposizioni rinvenienti dalla legislazione speciale che condizionano non soltanto la maturazione del diritto sostanziale, ma anche l'intervento stesso del giudice previdenziale.

2. La riforma Cartabia ha l'obiettivo di semplificare, razionalizzare e rendere più spedito e il processo civile¹.

A queste finalità non può certamente sottrarsi il processo previdenziale, considerato che sul piano quantitativo i flussi nel periodo 2021/2022 relativi a tale materia sono in evidente crescita (Relazione

¹ V. art. 1, comma 1, della l. n. 206 del 2021: «Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti il riassetto formale e sostanziale del processo civile, mediante novelle al codice di procedura civile e alle leggi processuali speciali, in funzione di obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, nel rispetto della garanzia del contraddittorio, attenendosi ai principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge».

sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2022 del Ministro della giustizia) e che le iscrizioni dei ricorsi presso la Suprema Corte si attesta intorno al 6% del totale (Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2022 del Primo Presidenza della Corte di cassazione).

D'altra parte, è opinione diffusa che il processo previdenziale ha sofferto di una vistosa perdita di efficienza a causa dell'eccessiva quantità di contenzioso, in particolare nei distretti giudiziari del Meridione².

3. La riforma non incide direttamente sulle regole del processo previdenziale che ne tratteggiano in modo peculiare la fisionomia, quali – ad esempio – quelle concernenti la proponibilità e procedibilità della domanda giudiziale, la competenza per territorio, il trattamento degli accessori sul capitale ed il regime delle spese processuali.

Perciò l'efficacia – per così dire – riflessa della riforma obbliga ad operare una selezione degli interventi che possono in varia misura influire sulla gestione del processo previdenziale. La cernita che si propone è dunque condotta sulla scorta di un criterio ad un tempo sistematico e pratico, individuando quei profili di novità che attengono alla contigua disciplina del processo del lavoro e quelli che, per le implicazioni che ne derivano, paiono idonee a incidere in concreto sull'attività del giudice che di questa materia si occupa.

§ 2. Chiarezza e sinteticità degli atti

1. La serialità di una certa fetta del contenzioso previdenziale conduce le parti – e talora anche i giudici – al confezionamento di atti oggettivamente lunghi, spesso corposi, talora inutilmente prolissi.

Con la riforma Cartabia, per la prima volta i canoni di chiarezza e sinteticità degli atti del giudice e delle parti sono stati introdotti nell'ordinamento processuale civile quali principi di ordine generale.

È stato parzialmente riscritto, difatti, l'art. 121 c.p.c., al quale è stata modificata la rubrica (che passa da «Libertà di forme» a «Libertà di forme. Chiarezza e sinteticità degli atti»), ed è stato aggiunto un periodo, nel quale si stabilisce che tutti gli atti del processo devono essere redatti seguendo i canoni di chiarezza e sinteticità³.

L'intervento normativo trae origine dallo specifico criterio (art. 1, comma 17 lett. d, della l. n. 206 del 2021) che ha delegato il governo a prevedere che i provvedimenti del giudice e gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possano essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo, nel rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità, stabilendo che sia assicurata la strutturazione di campi necessari all'inserimento delle informazioni nei registri del processo, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti con decreto adottato dal Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense.

La delega è stata attuata principalmente tramite l'art. 46 disp. att. c.p.c. (prima rubricato «Forma degli atti giudiziari» ed ora «Forma e criteri di redazione degli atti giudiziari»), il quale nella sua attuale formulazione⁴ e per quanto qui interessa prevede che: a) con decreto del Ministero della giustizia, emanato dopo aver sentito il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, sono definiti gli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo; b) con il medesimo decreto – da aggiornarsi con cadenza almeno biennale – sono stabiliti “i limiti degli atti processuali”, tenendo conto della tipologia, del valore, della complessità della controversia, del numero delle parti e della natura degli interessi coinvolti; c) il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell'atto non

² Parte da questa inconfutabile constatazione empirica chi osserva che «le ... differenze statistiche riflettono la complessiva crisi della giustizia civile, ma dipendono anche da fenomeni di malcostume giudiziario che provocano un abnorme incremento del contenzioso soprattutto previdenziale» (Costantino).

³ «Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo. Tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico».

⁴ Applicabile a tutti i processi instaurati dopo il 28 febbraio 2023, secondo la disciplina transitoria prevista dall'art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022, come sostituito dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197.

comporta invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo; d) l'osservanza dei criteri di chiarezza e sinteticità è imposta anche al giudice nella redazione degli atti e dei provvedimenti.

La previsione di una lunghezza massima dell'atto si collega all'esigenza di accelerazione del processo, poiché fissare l'estensione massima dovrebbe incentivare la sintesi delle argomentazioni, evitando le ripetizioni e le inutili divagazioni.

L'eccessiva lunghezza degli atti non giova alla loro chiarezza e costringe il lettore ad un gravoso dispendio di tempo, senza che ciò agevoli necessariamente la comprensione. Atti prolissi e ripetitivi contrastano con l'esigenza di celerità e ragionevole durata del processo e sono spesso inutili a garantire il diritto di difesa.

2. Il concetto di "limite dell'atto" – la cui definizione in concreto è rimessa alla normativa secondaria – costituisce una novità assoluta per il processo civile, ma è già presente nel processo amministrativo.

L'art. 13^{ter} delle disposizioni di attuazione del Codice del processo amministrativo⁵, infatti, attribuisce al presidente del Consiglio di Stato il potere di emanare un decreto che fissa "limiti dimensionali" del ricorso e degli altri atti⁶, ma soprattutto stabilisce che le questioni trattate nelle pagine che non rientrano nei citati limiti possono non essere esaminate dal giudice e che l'omesso esame non è motivo di impugnazione⁷.

3. La codificazione dei principi di chiarezza e sinteticità può tuttavia rivelarsi priva di concreta efficacia, perché la legge non offre al giudice alcuno strumento da utilizzare allo scopo di favorire la conformazione degli atti a tali criteri. Non è previsto, ad esempio, che il giudice possa invitare le parti a rinnovare l'atto predisponendolo secondo tecniche redazionali improntate all'osservanza dell'art. 121 c.p.c.

Nel processo previdenziale vi è però l'art. 421, primo comma, c.p.c., che attribuisce al giudice il potere di indicare alle parti le irregolarità degli atti assegnando un termine per provvedervi, salvi gli eventuali diritti quesiti.

È un potere-dovere non meramente discrezionale al quale, per giurisprudenza costante, il giudice è abilitato a ricorrere nel caso di imperfezioni attinenti all'articolazione dei mezzi di prova, quali l'omessa indicazione delle generalità dei testi⁸ oppure la mancata specifica deduzione della prova per testi in articoli separati⁹.

⁵ Articolo introdotto dalla l. 25 ottobre 2016, n. 197, di conversione del d.l. 31 agosto 2016, n. 168.

⁶ Comma 1: «Al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con i principi di sinteticità e chiarezza di cui all'articolo 3, comma 2, del codice, le parti redigono il ricorso e gli altri atti difensivi secondo i criteri e nei limiti dimensionali stabiliti con decreto del presidente del Consiglio di Stato, da adottare entro il 31 dicembre 2016, sentiti il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, il Consiglio nazionale forense e l'Avvocato generale dello Stato, nonché le associazioni di categoria degli avvocati amministrativisti».

⁷ Comma 5: «Il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti. L'omesso esame delle questioni contenute nelle pagine successive al limite massimo non è motivo di impugnazione».

⁸ Cass. civ. sez. VI-L, sent. 25 giugno 2020, n. 12573: «Nel rito del lavoro, qualora nell'atto introduttivo del giudizio la parte abbia richiesto una prova testimoniale, articolando i relativi capitoli senza indicare le generalità dei testi, l'omissione non determina decadenza dalla relativa istanza istruttoria, ma concreta mera irregolarità, che, ai sensi dell'art. 421, comma 1, c.p.c., consente al giudice ad assegnare alla parte un termine perentorio per porre rimedio alla riscontrata irregolarità, nell'esercizio dei poteri officiosi riconosciutigli dalla disposizione citata, in funzione dell'esigenza di contemperamento del principio dispositivo con la ricerca della verità, cui è ispirato il rito del lavoro per il carattere costituzionale delle situazioni soggettive implicate».

⁹ Cass. civ., sez. lav., sent. 5 ottobre 2016, n. 19915: «In materia di prova testimoniale, poiché nel rito del lavoro i fatti da allegare devono essere indicati in maniera specifica negli atti introduttivi, affinché le richieste probatorie rispondano al requisito di specificità è sufficiente indicare, quale oggetto dei mezzi di prova, i fatti inizialmente allegati, senza necessità di riformulazione in capitoli separati, fermo che il giudice di merito, nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 421 c.p.c., può assegnare alle parti un termine per rimediare alle irregolarità rilevate nella suddetta articolazione, sicché la parte decade dal diritto di assumere la prova solo nell'ipotesi di mancata ottemperanza a tale invito nel termine fissato»).

È pur vero che la rubrica dell'art. 421 fa riferimento ai "poteri istruttori d'ufficio", ma è anche vero che il primo comma attiene genericamente alle "irregolarità di atti e documenti", sicché – per esempio – di tale norma si è fatto uso allorché si dispone il rinnovo della notifica dell'atto introduttivo del giudizio¹⁰.

È dunque legittimo ritenere che, allorché la mancanza di chiarezza e sinteticità si riverberi sull'atto e sulla possibilità di comprenderne il contenuto, sia consentito al giudice chiedere alla parte di "regolarizzarlo" – cioè, letteralmente, renderlo conforme alla regola – assegnando un termine perentorio per esporre i fatti e le ragioni di diritto secondo i canoni oggi prescritti dall'art. 121 allo scopo di agevolare la comprensione da parte del giudice e di assicurare per tale via il diritto di difesa tanto della parte da cui proviene l'atto quanto della parte contro la quale l'atto è rivolto.

Gli artt. 121 c.p.c. e 46 disp. att. c.p.c., difatti, fissano una norma di condotta (processuale) non formalmente perfetta, priva cioè di sanzione incidente in modo diretto sulla validità dell'atto compiuto senza la sua osservanza. Tuttavia, è chiaro che la norma finirebbe per essere svuotata di valenza precettiva qualora si accedesse all'idea che la sua violazione non comporti alcuna conseguenza.

4. La questione è delicata perché l'ultimo comma dell'art. 46 disp. att. consente al giudice di valutare il mancato rispetto dei criteri e dei limiti di redazione dell'atto ai fini della decisione sulle spese¹¹.

Dalla piana lettura della disposizione si ricava che: a) il potere del giudice è discrezionale ("può essere valutato"); b) il suo esercizio è correlato a tre situazioni fra loro distinte ed alternativamente rilevanti: b-1) la violazione delle specifiche tecniche fissate mediante decreto ministeriale; b-2) l'inosservanza dei criteri di redazione dell'atto (ossia chiarezza e sinteticità); b-3) l'inosservanza dei limiti quantitativi fissati con decreto; c) la valutazione del giudice attiene alla decisione sulle spese e non soltanto alla liquidazione.

Quest'ultimo profilo merita di essere sottolineato con particolare evidenza: se l'atto non rispetta i criteri di chiarezza e sinteticità ovvero i limiti redazionali imposti dal d.m. il giudice può tener conto di tale inosservanza anche ai fini della distribuzione degli oneri di lite. La disposizione, difatti, non parla di "liquidazione" delle spese, bensì di "decisione", termine che sta evidentemente a significare che anche la regolamentazione – e non soltanto la quantificazione – è suscettibile di essere condizionata dall'osservanza dei canoni di chiarezza e sinteticità.

Sotto tale aspetto la norma va ben oltre le previsioni del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, che sanziona le condotte abusive idonee ad incidere sulla durata del processo – tra cui ben può farsi rientrare il confezionamento di atti inutilmente prolissi – sul piano della determinazione del compenso liquidabile¹².

Non può ipotizzarsi, però, che l'art. 46 cit. abiliti il giudice a porre le spese a carico della parte anche parzialmente vittoriosa, perché una così vistosa deroga al generale principio di cui all'art. 91 c.p.c. avrebbe con ogni probabilità richiesto un intervento legislativo più esplicito. È invece legittimo ritenere che, avvalendosi del potere conferitogli dall'art. 46 cit., il giudice possa decidere di compensare in tutto o in parte le spese, così rendendo meno piena la vittoria della parte che ha avuto ragione.

5. Sul versante del processo previdenziale questa conclusione porta a conseguenze di non poco rilievo, ove si consideri la natura degli interessi in gioco ed il fatto che una regolamentazione delle spese orientata sulla

¹⁰ Da ultimo Cass. civ., sez. VI-L, ord. 6 dicembre 2022, n. 35741: «L'ordine di rinnovo della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio (disposto ai sensi dell'art. 291 c.p.c. e, per il rito del lavoro, ai sensi dell'art. 421 c.p.c.) è provvedimento che corrisponde ad uno specifico modello processuale, potendo e dovendo essere emesso sempre che si verifichi la situazione normativamente considerata; ne consegue che l'atto che dispone la rinnovazione della notifica quando una rituale notifica vi sia già stata deve ritenersi nullo ai sensi dell'art. 156 c.p.c., perché non riconducibile al relativo modello processuale, in quanto emesso al di fuori delle ipotesi consentite, e perché inidoneo a raggiungere il proprio scopo, consistente nella valida instaurazione del contraddittorio, essendo tale scopo già stato raggiunto per la ritualità della notifica della quale è stata erroneamente disposta la rinnovazione ...».

¹¹ «Il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell'atto non comporta invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo».

¹² Art. 4, comma 7: «Costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l'adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli».

base della lunghezza o della struttura degli atti processuali può rendere di fatto insoddisfacente la vittoria della parte (assistibile o assicurato) la cui condizione di bisogno dovrebbe essere alleviata dalla prestazione economica rivendicata.

Del resto, la leva dei costi del giudizio è uno degli strumenti su cui il legislatore ha inciso maggiormente per realizzare uno degli obiettivi propri del processo previdenziale, ossia la garanzia di facilità dell'accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti coinvolti. La gratuità, difatti, è stata *ab initio* uno dei tratti salienti del rito specifico, sebbene affievolitasi con l'entrata in vigore del d.l. n. 98 del 2011 (convertito in l. n. 111 del 2011), che ha introdotto il contributo unificato in misura fissa anche per le cause di previdenza e di assistenza esentando solo coloro che hanno un reddito inferiore a tre volte l'importo stabilito dal d.P.R. n. 115 del 2002.

Pur nella consapevolezza dei limiti al potere di compensazione fissati dall'attuale formulazione del secondo comma dell'art. 92, la specialità del rito previdenziale impone di calibrare l'esercizio di tale potere con particolare attenzione, considerato che la parte privata del processo (che più di frequente assume l'iniziativa) è l'assistibile beneficiario (o preteso tale) di protezione sociale.

Resta fermo, comunque, che sul tema della regolazione delle spese del processo previdenziale permane la disciplina di settore rappresentata dall'art. 152 disp. att. c.p.c., norma che svincola il rischio del costo del processo dalla causalità che sta alla base del principio di soccombenza, la cui portata operativa è comunque ristretta alle sole controversie il cui oggetto sia specificamente il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali¹³.

§ 3. L'udienza a distanza e la trattazione cartolare

1. Sul piano della pratica giudiziaria, uno degli aspetti maggiormente significativi della riforma Cartabia è la "stabilizzazione" dell'udienza tenuta mediante collegamenti audiovisivi a distanza e della sostituzione dell'udienza stessa mediante il deposito di note scritte.

All'art. 127 c.p.c. (rubricato «Direzione dell'udienza»), difatti, è stato aggiunto un terzo comma, che dà al giudice la facoltà di disporre «nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127*bis* e 127*ter*, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza ovvero sia sostituita dal deposito di note scritte»¹⁴.

Si tratta, com'è noto, di modalità di trattazione delle controversie introdotte dal legislatore per far fronte all'emergenza pandemica e ridurre le possibili occasioni di contagio.

La disciplina emergenziale¹⁵ ha operato sino al 31 dicembre 2022¹⁶; la disciplina "stabilizzata" si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche ai procedimenti civili a quella data pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione¹⁷. Esse, dunque, sono temporalmente saldate l'una all'altra, in quanto la seconda è succeduta alla prima senza soluzione di continuità.

2. L'art. 127*bis* c.p.c. («Udienza mediante collegamenti audiovisivi»), prevede al primo comma che lo svolgimento dell'udienza mediante collegamenti audiovisivi a distanza possa essere disposto dal giudice quan-

¹³ Cass. civ., sez. lav., sent. 4 agosto 2020, n. 16676: «Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. – espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati – opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento. (Nella specie, la S.C. ha escluso il diritto all'esenzione in un giudizio avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reinscrizione della parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli)».

¹⁴ Comma inserito dall'art. 3, comma 10 lett. a), del d.lgs. n. 149 del 2022.

¹⁵ Da ultimo contenuta nell'art. 221 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv. in l. 17 luglio 2020.

¹⁶ Art. 16 d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, conv. in l. 25 febbraio 2022, n. 25.

¹⁷ V. ancora la disciplina transitoria contenuta nell'art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022, come sostituito dall'art. 1, comma 380 lett. a), della l. n. 197 del 2022.

do non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice.

Di conseguenza, non è possibile escutere testimoni o sentire informatori mediante collegamento a distanza. Più in generale, non è possibile utilizzare tale modalità alternativa qualora si renda necessaria la presenza di soggetti diversi da quelli elencati nella disposizione in esame.

La norma specifica che può essere disposto lo svolgimento a distanza anche dell'udienza pubblica. Come si legge nella relazione illustrativa al d.lgs. n. 149 del 2022, questa precisazione si è resa opportuna allo scopo di prevenire possibili dubbi interpretativi.

Ne deriva che anche l'udienza di discussione *ex art.* 420 c.p.c. (applicabile anche al processo previdenziale ai sensi del primo comma dell'art. 442), che è pubblica (art. 128), può certamente tenersi mediante collegamenti audiovisivi.

La legge attribuisce alle parti la facoltà di opporsi alla scelta del giudice di disporre la celebrazione dell'udienza a distanza. Ed infatti, a norma del secondo comma dell'art. 127 *bis* c.p.c. il provvedimento con il quale il giudice dispone che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi va comunicato alle parti almeno quindici giorni prima dell'udienza; entro cinque giorni dalla comunicazione, ciascuna parte costituita può chiedere che l'udienza si svolga in presenza.

La richiesta di parte non è vincolante per il giudice, il quale «tenuto conto dell'utilità e dell'importanza della presenza delle parti in relazione agli adempimenti da svolgersi in udienza, provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile, con il quale può anche disporre che l'udienza si svolga alla presenza delle parti che ne hanno fatto richiesta e con collegamento audiovisivo per le altre parti. In tal caso resta ferma la possibilità per queste ultime di partecipare in presenza» (art. 127, secondo comma).

È dunque ammesso lo svolgimento dell'udienza in forma "mista", ossia in presenza per alcune parti (quelle che hanno fatto richiesta) e a distanza per le altre (che invece non hanno avanzato tale istanza).

Allo scopo di evitare rallentamenti del processo, è prevista la non impugnabilità del decreto con cui il giudice decide sull'istanza delle parti.

Infine, se ricorrono particolari ragioni di urgenza i termini di cui al secondo comma possano essere abbreviati dal giudice, il quale nel provvedimento deve dare atto delle ragioni alla base dell'abbreviazione.

3. La disciplina dell'udienza a distanza si completa con la disposizione attuativa contenuta nell'art. 196 *duodecies* disp. att., introdotto dalla riforma a chiusura del Titolo V-ter,¹⁸ il quale che racchiude il corpo normativo in materia di giustizia digitale.

In breve: a) l'udienza che si svolge mediante collegamenti audiovisivi dev'essere tenuta con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e ad assicurare l'effettiva partecipazione delle parti; se l'udienza non è pubblica, va garantita inoltre la sua riservatezza; b) nel verbale deve darsi atto della dichiarazione di identità dei presenti, i quali assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento; c) i presenti sono obbligati a mantenere attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza e non possono procedere alla sua registrazione; d) il luogo dal quale il giudice si collega è considerato aula d'udienza a tutti gli effetti e l'udienza si considera tenuta nell'ufficio giudiziario davanti al quale è pendente il procedimento; e) con provvedimenti del Direttore Generale dei Sistemi Informativi e Automatizzati del Ministero della giustizia sono individuati e regolati i collegamenti audiovisivi a distanza per lo svolgimento dell'udienza e le modalità attraverso le quali è garantita la pubblicità dell'udienza in cui si discute la causa.

4. L'art. 127 *ter* c.p.c., rubricato «Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza», al primo comma prevede che l'udienza, anche se precedentemente fissata, possa essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dal-

¹⁸ Art. 4, comma 12, del d.lgs. n. 149 del 2022.

le parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice; aggiunge, poi, che negli stessi casi l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte quando ne fanno richiesta tutte le parti costituite.

Nei successivi commi è disciplinato il procedimento con cui il giudice dispone lo scambio delle note scritte che sostituiscono l'udienza, le modalità attraverso le quali le parti possono proporre opposizione e le conseguenze che ne derivano.

In particolare, è disposto che con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note; che ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione; che il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità. Analogamente a quanto disposto dall'articolo 127bis c.p.c., è prevista la possibilità per il giudice di abbreviare i termini se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali deve darsi atto nel provvedimento.

Assegnato il termine per lo scambio delle note scritte, il giudice deve provvedere entro trenta giorni dalla scadenza del termine medesimo.

Nel caso in cui nessuna delle parti depositi le note nel termine assegnato, il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte oppure fissa l'udienza; se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, similmente a quanto previsto dagli artt. 181 e 309 c.p.c. nell'eventualità di mancata comparizione di tutte le parti a due udienze successive.

Di particolare rilievo è l'ultimo comma dell'art. 127ter, in cui si precisa che «il giorno di scadenza del termine assegnato dal giudice per il deposito delle note è considerato data di udienza a tutti gli effetti».

5. Fra i numerosi problemi che la norma in esame pone, il primo – e più delicato – attiene alla compatibilità della trattazione cartolare con il processo del lavoro e, di conseguenza, con quello previdenziale.

5.1. Si è sostenuto¹⁹ che la trattazione cartolare è strutturalmente incompatibile con tutti i procedimenti che si instaurano mediante ricorso. Secondo questa tesi, l'incompatibilità atterrebbe non soltanto ai giudizi regolati dal rito del lavoro e della previdenza, ma anche alle controversie locative ed agrarie, alle opposizioni alle sanzioni amministrative (comprese quelle previste dal codice della strada) ed alle controversie in materia di protezione dei dati personali.

L'incompatibilità deriva dal fatto che in questi procedimenti, instaurati mediante ricorso al giudice, è quest'ultimo che fissa l'udienza con decreto, mentre il termine di costituzione del convenuto è di dieci giorni prima dell'udienza; di conseguenza, non potrebbe essere rispettato il termine perentorio per il deposito di note che – come visto – non può essere inferiore a quindici giorni.

Si può ovviare a tale inconveniente disponendo con il decreto di fissazione dell'udienza la sostituzione dell'udienza stessa mediante il deposito di note di trattazione scritta ed assegnando al contempo il termine per l'eventuale opposizione. In questa evenienza i termini imposti dall'art. 127ter c.p.c. possono essere osservati qualora il convenuto si costituisca prima di quindici giorni antecedenti all'udienza, ma resta fermo che il convenuto ha il diritto di fruire pienamente del termine a difesa riconosciutogli dalla legge per la costituzione e che di certo tale soluzione pratica non può privarlo di tale prerogativa.

Altra soluzione pratica può essere quella di selezionare le controversie fissate con decreto e disporre la sostituzione dell'udienza in tutte quelle in cui il convenuto risulta costituito con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine fissato dal codice; oppure si può ipotizzare che il giudice fissi l'udienza affinché decorrano i termini per la costituzione del convenuto e poi, subito dopo che il convenuto si è costituito, emanando un secondo decreto, correttivo del precedente, con cui fissa una nuova udienza di prima comparizione e ne dispone la sostituzione con il deposito di note scritte.

¹⁹ COSTANTINO, *Lo svolgimento delle udienze nei processi civili dal 1° gennaio 2023*, relazione tenuta al corso della SSM su "Il processo civile telematico" in Napoli, dal 21 al 23 novembre 2022.

In entrambi i casi il convenuto avrebbe la possibilità di opporsi alla sostituzione nel termine di cinque giorni e potrebbe depositare le proprie note nel termine di quindici giorni, secondo quanto stabilito dall'art. 127ter.

Si tratta però di rimedi di non semplice attuazione pratica, perché presuppongono che il giudice eserciti un costante controllo sui giudizi pendenti sul proprio ruolo e comunque implicano lo svolgimento di defatiganti attività ulteriori rispetto all'ordinario.

Infine, in linea teorica la compatibilità fra trattazione scritta e rito del lavoro può essere assicurata avvalendosi del potere di abbreviazione dei termini attribuito al giudice dal secondo comma, ultimo periodo, dell'art. 127ter²⁰. Tuttavia, tale potere – che incide in senso limitativo sulle facoltà delle parti – è esercitabile solamente in presenza di “particolari ragioni di urgenza”, mentre la riduzione sistematica dei termini per tutte le cause assoggettate al rito speciale finisce per prescindere dalla ricorrenza di tale specifico presupposto.

L'opzione più semplice rimane dunque quella di ritenere che nei procedimenti instaurati mediante ricorso (e quindi anche il processo previdenziale) la trattazione scritta non sia applicabile alle udienze di prima comparizione, ma solo a quelle eventuali successive alla prima.

5.2. Altri autori²¹ hanno invece sostenuto che fra la trattazione scritta *ex art.* 127ter ed il c.d. rito del lavoro (o previdenziale) vi sia un'incompatibilità più profonda, di tipo sistematico e non soltanto strutturale.

Le ragioni sottese a questa impostazione sono molteplici.

Si evidenzia, innanzitutto, che la trattazione scritta non è compatibile con la disciplina della fase decisoria del rito, connotata dalla mancanza di cesure tra la discussione della causa e la deliberazione decisione, cristallizzata nel dispositivo (non più modificabile) che dev'essere letto, a pena di nullità insanabile, nella stessa udienza in cui le parti hanno discusso la causa.

Si osserva, inoltre, che la riforma non ha modificato l'art. 128, il quale continua a stabilire che l'udienza nella quale si discute la causa è pubblica; pertanto, il fatto che il d.lgs. n. 149 del 2022 non abbia inserito in esso alcuna salvaguardia in relazione a quanto disposto negli articoli precedenti (art. 127bis e 127ter) induce a ritenere che essi non si applicano all'udienza di discussione regolata dall'art. 128.

Più in generale, si rileva che la trattazione scritta non è compatibile con quello che costituisce l'elemento caratterizzante del processo del lavoro e della previdenza, ossia il principio di “concentrazione processuale”, in base al quale in qualsiasi udienza il giudice può – nei limiti imposti dai principi della domanda, del contraddittorio e da quello dispositivo – compiere tutte le attività processuali necessarie per pervenire, in quella stessa udienza, alla decisione della causa; questo principio è negato in radice dall'art. 127ter, il quale implicitamente ammette che qualsiasi questione che possa sorgere sullo svolgimento del procedimento debba essere risolta non già nell'immediatezza del confronto diretto tra le parti e tra queste ed il giudice, bensì mediante una sequela di atti scritti destinata a frazionare la trattazione in una serie di momenti distinti nel tempo.

A questo riguardo si aggiunge che, mentre nella fase dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 il sacrificio del principio di concentrazione si giustificava in ragione di superiori esigenze di tutela della salute pubblica e dunque della necessità di ridurre le occasioni di contatti personali, terminato il rischio pandemico tali eccezionali esigenze sono venute meno e, quindi, il sacrificio non appare più accettabile.

5.3. Su tale versante è utile dar conto di alcuni arresti della giurisprudenza di legittimità, tutti relativi alla legislazione emergenziale. In ordine cronologico:

a) Cass., sez. VI-1, ord. 10 novembre 2021, n. 33175, in un ampio *obiter* (il giudizio aveva infatti ad oggetto una domanda di separazione personale dei coniugi) ha rimarcato l'incompatibilità della trattazione scritta

²⁰ RICCHEZZA, *L'art. 127ter c.p.c. ed il processo del lavoro: alla ricerca di soluzioni “salvifiche”*, in www.giustiziadirittoecostituzione.it.

²¹ SORDI, *In difesa del processo del lavoro: perché la trattazione scritta è incompatibile con il rito lavoro*, in www.giustiziacivile.com.

ex art. 221 del d.l. n. 34 del 2020, conv. in l. n. 77 del 2020, con il rito speciale del lavoro e della previdenza, sottolineando in particolare che la sostituzione dell'udienza con il deposito di note impedisce l'osservanza di un adempimento essenziale, ossia la lettura del dispositivo e delle motivazioni della sentenza alla presenza delle parti che vi intendono assistere, e che tale violazione determina una nullità sottratta alla disponibilità delle parti;

b) Cass., sez. lav., sent. 29 novembre 2022, n. 35109, ha ritenuto che la disciplina emergenziale (art. 83, commi 6 e 7, del d.l. n. 18 del 2020, conv. in l. n. 27 del 2020) consentiva di derogare alle previsioni del codice di rito, come l'art. 429 c.p.c., al fine di «contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria», sicché l'udienza di discussione orale in presenza poteva essere sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni; in questa circostanza la Suprema Corte ha escluso che la trattazione si ponga in violazione dell'art. 6 CEDU, atteso che, da un lato, essa garantisce il diritto di difesa, e che, dall'altro, l'esclusione dell'udienza in presenza o da remoto è limitata ad un periodo circoscritto, in ragione di un accadimento obiettivo (l'epidemia COVID) e per la tutela della salute collettiva e unicamente per i procedimenti ai quali possono partecipare i soli difensori;

c) Cass., sez. III, sent. 19 dicembre 2022, n. 37137, ha escluso che fosse viziata la decisione pronunciata all'esito di trattazione orale *ex art.* 281sexies c.p.c., svoltasi in base alle previsioni di cui all'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020 senza presenza personale dei difensori, ma con l'autorizzazione al deposito di note scritte; per ciò che qui rileva, preme osserva come nel citato arresto la Suprema Corte abbia avuto modo di chiarire che, in linea generale, l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte deve ritenersi una forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito.

5.4. Chi sostiene la compatibilità della trattazione scritta con il rito del lavoro e della previdenza²² pone in risalto la netta autonomia tra l'art. 127ter e l'art. 128 e afferma che il legislatore della riforma ha introdotto una doppia modalità di gestione dell'udienza: da un lato, l'udienza pubblica (com'è quella di discussione); dall'altro, l'udienza cartolare.

In sostanza, secondo questo indirizzo «al binomio udienza pubblica/udienza in camera di consiglio si è aggiunto anche un terzo corno, l'udienza cartolare». Quest'ultima, in quanto disciplinata dalla parte generale del codice di rito, «non incontra sotto il profilo letterale e sistematico alcun limite di applicazione rispetto al rito del lavoro», con la conseguenza che, se l'udienza di discussione è sostituita dall'udienza cartolare, non trovano più applicazione le norme che presuppongono l'udienza pubblica (come la lettura del dispositivo e dei motivi della sentenza), ma operano le regole proprie della trattazione scritta, ivi comprese quelle relative alla fase decisoria (ossia l'adozione del provvedimento del giudice entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle note).

Con riferimento alla discrasia tra il termine di quindici giorni dell'art. 127ter e il termine di dieci prima dell'udienza concesso al convenuto per costituirsi tempestivamente (art. 416), si rileva che le uniche controversie per le quali si pone questo problema sono quelle in cui non si è svolta ancora alcuna udienza, ma non quelle in cui l'udienza da sostituire non sia stata la prima ovvero laddove la scelta di sostituire l'udienza si presa già nel decreto di fissazione udienza. Si nota, infine, che l'inciso «anche se precedentemente fissata» dell'art. 127ter depone nel senso della possibile fissazione *ab origine* della controversia con modalità cartolare.

5.5. Altri autori²³ hanno osservato che la collocazione degli artt. 127bis e 127ter fra le disposizioni generali concernenti gli atti processuali conferisce a tali norme un raggio di azione che si estende ai riti speciali di

²² CARBONE, *In difesa dell'udienza cartolare*, in *Questione Giustizia*.

²³ GENTILE, *Il processo previdenziale: evoluzione, stato e prospettive mezzo secolo dopo la nascita*, in corso di pubblicazione in *Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale*.

cognizione (e quindi anche al processo previdenziale), come avviene per tutte le altre norme del processo ordinario, rimanendo esclusi da tale copertura soltanto gli ambiti disciplinati in difformità da altre regole speciali di diritto positivo.

Quanto alla disposizione dell'ultimo comma dell'art. 127ter, si tratta di norma che ha la finalità di scandire la sequenza procedimentale equiparando – mediante una vera e propria *fictio* – al giorno di scadenza del termine per il deposito delle note la “data di udienza” (si badi la data e non certo l'udienza, che ovviamente non c'è). Utilizzando questa formula descrittiva il legislatore ha inteso affermare che la data di scadenza del termine per il deposito delle note costituisce uno “sbarramento” per le attività processuali delle parti, alle quali non è permesso svolgere ulteriori difese, né al giudice è consentito prenderle in considerazione. Ciò significa, inoltre, che la fase di deliberazione della decisione può svolgersi anche in un momento successivo rispetto alla data di scadenza del termine, posto che mancando l'udienza non è necessario assicurare la contestualità tra esaurimento delle attività difensive e decisione del giudice.

Più in generale, non pare condivisibile l'impostazione del problema in termini di conflitto fra tipi di processo, considerato che la scelta investe la singola udienza (e non già il procedimento per intero) e dipende anche dall'interazione e dalle richieste delle parti.

5.6. In questa prospettiva può in astratto sostenersi che in caso di sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte non sia di per sé esclusa la possibilità di definire il giudizio emettendo la decisione mediante pubblicazione del solo dispositivo entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle note. La generica locuzione “il giudice provvede”, difatti, logicamente include anche la pronuncia della sentenza mediante emanazione del dispositivo che però può essere soltanto pubblicato ma non letto, mancando lo spazio fisico e temporale entro cui la lettura può essere compiuta²⁴.

D'altro canto, l'omessa lettura del dispositivo in udienza determina la nullità insanabile della sentenza *ex art. 156*, secondo comma, c.p.c., per mancanza del requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto, correlato alle esigenze di concentrazione del giudizio e di immutabilità della decisione rispetto alla successiva stesura della motivazione²⁵; pertanto, l'invalidità non può neppure in astratto configurarsi laddove tali esigenze non vi siano, come evidentemente accade nel caso della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza.

In tale evenienza la decisione può dunque essere assunta mediante pubblicazione della sentenza per intero (comprensiva cioè di motivazione e dispositivo) entro i trenta giorni dalla data di scadenza del termine per il deposito di note scritte.

6. Un aspetto assai delicato è quello relativo al potere del giudice di disporre la sostituzione dell'udienza anche in presenza dell'opposizione di una sola parte.

Dal tenore letterale dell'art. 127ter emerge in modo evidente che il legislatore ha diversamente modulato l'ampiezza del potere del giudice a seconda che l'opposizione alla sostituzione dell'udienza provenga da una sola parte ovvero da tutte le parti costituite: solo in quest'ultima evenienza il giudice è obbligato a disporre che si tenga l'udienza (“dispone in conformità”), mentre nel primo caso residua il suo potere di confermare la sostituzione senza che la parte interessata possa in alcun modo dolersene (“il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile”).

Un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, tuttavia, suggerisce di restringere il potere direttivo del giudice anche nel caso in cui l'opposizione provenga da una sola parte.

In questo senso offre utili spunti la sentenza della Corte costituzionale del 18 marzo 2022, n. 73²⁶, che, pur riguardando una materia diversa, rafforza tale opzione interpretativa.

²⁴ Com'è evidente, si tratta di soluzione in astratto ammissibile ma di dubbia utilità pratica, giacché la lettura del dispositivo serve a soddisfare le esigenze di concentrazione e sollecita definizione del giudizio che giocoforza non ricorrono se manca l'udienza e, quindi, la fase della discussione orale davanti al giudice.

²⁵ Tra le più recenti cfr. Cass. civ., sez. VI-2, ord. 6 dicembre 2021, n. 38521

²⁶ In *Foro It.* 2022, 11, I, 3255, con nota di richiami.

Nel citato pronunciamento la Consulta è stata chiamata a scrutinare la legittimità costituzionale di alcune disposizioni del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ove si prevede che di norma la controversia dinanzi al giudice tributario è trattata in camera di consiglio, salvo che almeno una delle parti non abbia chiesto la discussione in pubblica udienza, con apposita istanza da depositare nella segreteria e notificare alle altre parti costituite entro il termine di dieci giorni prima dell'udienza (art. 33 e 32, comma 2).

Per quanto qui interessa, secondo l'ordinanza di rimessione la previsione avrebbe violato: a) l'art. 101, primo comma, Cost., laddove sancisce che la giurisdizione trova fondamento nella sovranità popolare²⁷; b) l'art. 111 Cost., in quanto nella logica del giusto processo la partecipazione delle parti e la dialettica che ne deriva caratterizzano la giurisdizione e sono fondamentali per l'attuazione della legge da parte del giudice terzo.

Al netto dei necessari distinguo, mette conto sottolineare come la Consulta abbia disatteso i dubbi di costituzionalità adombrati dal giudice remittente evidenziando che: I) anche dopo l'inserimento nella Costituzione delle garanzie del giusto processo (art. 111 Cost.), resta valido quanto affermato dalla precedente giurisprudenza costituzionale (in particolare nella sentenza n. 141 del 1998), ossia che il principio della pubblicità dei dibattimenti giudiziari può subire eccezioni in relazione a determinati procedimenti e in presenza di giustificazioni obiettive e razionali; II) pur trovando espressa enunciazione nella CEDU, detto principio non assume carattere assoluto neanche nell'interpretazione offertane dalla Corte europea dei diritti dell'uomo; III) la pubblica udienza non è affatto esclusa, ma è espressamente contemplata dell'art. 33 del d.lgs. n. 546 del 1992, sia pure come forma di trattazione condizionata alla sollecitazione di parte; IV) nella giurisprudenza costituzionale relativa al processo penale (in cui l'udienza pubblica assume un valore ancora più pregnante) si è ritenuto che anche la mera scelta della parte fosse idonea a soddisfare adeguatamente l'esigenza di controllo popolare sottesa al principio di pubblicità dei giudizi, mentre è stato ravvisato «un *vulnus* al principio di pubblicità dei dibattimenti giudiziari nell'assenza, in alcune procedure camerali penali, non già dell'udienza pubblica quale snodo procedimentale necessario, ma piuttosto della previsione della possibilità, per l'interessato, di richiederne la celebrazione»; V) ciò consente di affermare la compatibilità della disciplina scrutinata con l'art. 111 Cost., posto che l'attuazione del contraddittorio non implica necessariamente che il confronto dialettico tra i litiganti si svolga in modo esplicito e contestuale, potendo dispiegarsi anche in tempi successivi, purché anteriori all'assunzione del carattere della definitività della decisione.

Trasposte sul piano del processo previdenziale (e più in generale di quello civile), gli insegnamenti della Consulta conducono a ritenere che i principi del contraddittorio e del giusto processo siano certamente salvaguardati dalla trattazione scritta così come disciplinata dall'art. 127 *ter*, ma esclusivamente a condizione che sia attribuita alle parti – ossia, è bene sottolineare, a ciascuna di esse – la facoltà di ottenere la revoca della sostituzione dell'udienza disposta dal giudice e, quindi, la celebrazione dell'udienza di discussione. In sostanza, anche nel processo previdenziale deve valere il principio per cui la pubblicità del “dibattimento giudiziario” (per usare la terminologia adoperata dalla Consulta) è derogabile, purché sia data a ciascuna parte la facoltà di ottenere la celebrazione dell'udienza in forma pubblica e di esplicitare il proprio diritto di difesa allo scopo di influire sulla decisione del giudice.

Né è sostenibile che, in caso di rigetto dell'istanza di revoca della sostituzione, la conseguente violazione dei principi del contraddittorio e della difesa sia irrilevante in quanto l'esattezza del rito non è mai suscettibile di essere considerata come fine a sé stessa, ma può essere invocata solo per riparare a un'apprezzabile lesione che si sia determinata sul piano pratico processuale. I principi del contraddittorio e

²⁷ Ciò in quanto, secondo il giudice remittente, la regola della pubblicità dei dibattimenti giudiziari può subire eccezioni soltanto in relazione a particolari procedimenti ed in presenza di un'obiettiva e razionale giustificazione.

della difesa, difatti, costituiscono veri e propri “diritti processuali essenziali”, la cui inosservanza determina *ex se* la nullità dell’atto²⁸.

7. Spunti in questa direzione si traggono dalla più recente Cass. civ., sez. lav., sent. 31 maggio 2023, n. 15311, la quale ha accolto il ricorso proposto avverso la sentenza di merito che, stante la mancata costituzione dell’appellato e l’omessa produzione dell’atto di appello notificato, aveva dichiarato l’improcedibilità dell’appello pronunciando sentenza all’esito della trattazione scritta disposta – a causa della sopravvenuta emergenza sanitaria – ai sensi dell’art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, conv. in l. n. 77 del 2020.

Il ricorrente per cassazione che aveva visto così gravemente sanzionata la propria impugnazione si doleva del fatto che egli aveva depositato note scritte, ma la corte d’appello aveva deciso senza preventivamente chiedergli di documentare l’avvenuta notifica del gravame e del decreto di fissazione dell’udienza.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso reputando che la sentenza così pronunciata (senza, cioè, invitare la parte a produrre l’appello notificato) fosse nulla.

Qui interessa sottolineare come la Cassazione abbia rimarcato che la citata norma, pur realizzando la sostituzione dell’udienza con la trattazione secondo modalità scritte che consistono nel deposito di note contenenti “le sole istanze e conclusioni”, non può negare alle parti il diritto di svolgere ogni altra attività propria dell’udienza medesima, prima fra tutte – quando l’appellato non si sia costituito – la documentazione della rituale instaurazione del contraddittorio.

Pertanto, nella specie il giudice, prima di sanzionare l’appellante con l’improcedibilità del gravame, avrebbe dovuto verificare l’esistenza e la regolarità della notifica chiedendo alla parte di documentare tale attività. Una diversa interpretazione si porrebbe in contrasto con il diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost., giacché «l’attività di udienza non consiste soltanto nell’ascolto delle parti ad opera del giudice, ma ha per sua natura portata dialogica, nel senso di interlocuzione, rispetto alle necessità della causa, tra le parti che chiedono e dibattono e il giudice che ascolta le diverse ragioni e riceve le debite istanze».

In altri termini, l’insopprimibile “caratura dialogica” dell’udienza – in cui il principio del contraddittorio si manifesta non solo come dibattito tra le parti, ma coinvolge anche il giudice nella sua posizione di interlocutore – costituisce espressione dell’esercizio pubblico dell’attività giudiziaria. Di conseguenza, quando la conduzione del giudizio abbia bisogno della collaborazione delle parti onde verificare la regolare instaurazione del contraddittorio, il giudice di merito deve – come del resto costantemente avviene nell’oralità dell’udienza in presenza – richiedere alle parti medesime quanto necessario per apprezzare con pienezza l’assetto del processo.

8. In conclusione, non c’è dubbio che la tecnologia offra nuove possibilità di accelerazione del processo senz’altro utili a smaltire quanto prima il contenzioso arretrato e di introdurre modalità veloci di soluzione. Lo sviluppo del processo telematico conduce tuttavia ad una situazione in cui il processo diviene quasi esclusivamente scritto e gestito per lo più a distanza, i difensori frequentano meno spesso le aule di giustizia e il confronto tra difensori e magistrati è un’eventualità e non una certezza.

Coglie nel segno chi osserva²⁹ che, in questo modo, il processo civile che verrà si colloca sempre di meno in un luogo fisico, sicché «il palazzo di giustizia perde la caratteristica di spazio di incontri e si riduce a quella

²⁸ Cass., sez. un. civ., sent. 25 novembre 2021, n. 36596, che ha affermato la nullità della sentenza emessa prima della scadenza del termine per il deposito di memorie conclusionali e repliche: «La parte che proponga l’impugnazione della sentenza d’appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia; invero, la violazione determinata dall’aver il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all’atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo».

di sede di uffici», e sottolinea come ciò faccia «un'immagine di giudice chiamato non tanto a dire il diritto o ad accertare il fatto, quanto essenzialmente a esaurire la controversia. È una concezione mercantile, fondata sul gioco degli interessi e in qualche misura ambigua».

Quello che è certo è che la normativa processuale che mette a disposizione del giudice differenti moduli processuali ne enfatizza il ruolo nella direzione del processo.

Può essere sicuramente utile il ricorso a protocolli, perché è doveroso garantire un dialogo con l'avvocatura, ma non può sottacersi il limite di tali strumenti, posto che essi di certo non vincolano né il giudice né le parti e aggravano il rischio del formarsi di «un dannoso mosaico di soluzioni territorialmente diverse e la *chance* di ricomposizione soffre dei limiti della sindacabilità degli *errores in procedendo* in Cassazione»³⁰.

§ 4. Il processo previdenziale telematico

1. Il forte impulso al processo civile telematico dato dal d.lgs. n. 149 del 2022 si riflette inevitabilmente anche sul processo previdenziale.

Su questo versante, tra i criteri enunciati dalla legge delega uno dei più significativi era quello rappresentato dalla previsione dell'obbligo – nei procedimenti davanti al giudice di pace, al tribunale, alla corte d'appello e alla Corte di cassazione – di deposito esclusivamente con modalità telematiche dei documenti e di tutti gli atti delle parti che sono in giudizio con il ministero di un difensore³¹.

Dunque, la legge delega ha previsto l'obbligatorietà del deposito telematico di tutti gli atti di parte anche nei giudizi dinanzi alla Corte di cassazione, ove il deposito telematico era già consentito – ma quale semplice facoltà – in base alla normativa emergenziale³².

Inoltre, la limitazione della delega ai soli documenti e atti «delle parti che sono in giudizio con il ministero di un difensore» ha impedito al legislatore delegato di estendere l'obbligatorietà del deposito telematico ai casi in cui la parte stia in giudizio personalmente.

2. Sul piano sistematico, nella relazione illustrativa al d.lgs. n. 149 del 2022 si precisa che la delega relativa all'obbligatorietà del deposito telematico degli atti di parte e alle modalità di tale deposito è stata attuata attraverso l'abrogazione di alcune norme del d.l. n. 179 del 2012 (contenente le principali disposizioni in materia di processo telematico) e l'introduzione, nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, del Titolo *V-ter*, dedicato alla "Giustizia digitale" e che si compone di tre Capi ed 11 articoli (da *196quater* a *196duodecies*).

Si è infatti ritenuto che le disposizioni per l'attuazione del codice di rito fossero la sede più appropriata per contenere il nuovo corpo normativo in materia di giustizia digitale, giacché esse rivestono "funzione accessoria" rispetto alle norme codicistiche³³.

3. Nel Capo I («Degli atti e dei provvedimenti») vi è innanzitutto l'art. *196quater*, il quale prevede l'obbligo di deposito con modalità telematica degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte del pubblico ministero, dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità

²⁹ BIAVATI, *La riforma del processo civile: motivazioni e limiti*, in *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, 2022, fasc.1, pag. 45.

³⁰ GENTILE, *op. cit.*

³¹ Art. 1, comma 17, l. n. 206 del 2021.

³² Art. 221, comma 5, d.l. n. 34 del 2020, conv. in l. n. 77 del 2020: «Nei procedimenti civili innanzi alla Corte di cassazione, il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati può avvenire in modalità telematica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici ...».

³³ Inoltre, si è osservato che «l'introduzione di tale nuovo titolo ha lo scopo di raccogliere, in un unico contesto normativo, tutte le disposizioni in materia di giustizia digitale, tanto allo scopo di armonizzare e rendere coerente la materia del processo digitale, quanto al fine di consentirne l'agevole modifica nel momento in cui si dovessero rendere necessari futuri interventi, tanto più probabili in quanto si tratta di materia in rapida evoluzione in conseguenza dell'evolversi delle tecnologie».

giudiziaria, fermo restando il potere del giudice di ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche.

I documenti offerti in comunicazione dalle parti dopo la costituzione sono prodotti mediante deposito con modalità telematica ai sensi dell'art. 196*quater*; se nel corso dell'udienza emerge la necessità di produrre documenti, il giudice, su istanza di parte, può assegnare termine per il deposito degli stessi nel fascicolo informatico³⁴.

La disposizione è stata ritoccata dall'art. 35 del d.l. 24 febbraio 2023, n. 13, conv. in l. 21 aprile 2023, n. 41, il quale ha introdotto, con decorrenza dal 1° marzo 2023, l'obbligo di deposito con modalità telematiche anche dei provvedimenti del giudice e dei verbali di udienza.

Nell'art. 196*quinquies*, relativo all'atto del processo redatto in formato elettronico, è trasfusa la disciplina prima contenuta nell'art. 15 del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44 («Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione»)³⁵.

L'art. 196*sexies* stabilisce che il perfezionamento del deposito con modalità telematiche si ha nel momento in cui è generata la conferma del completamento della trasmissione secondo quanto previsto dalla normativa (anche regolamentare) concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici; il deposito è tempestivamente eseguito quando la conferma è generata entro la fine del giorno di scadenza³⁶.

La norma, inoltre, richiama le disposizioni del codice di rito che prevedono la proroga dei termini che scadono in giorno festivo ovvero nella giornata di sabato (art. 155, quarto e quinto comma) e consente di eseguire il deposito mediante più trasmissioni qualora gli atti o i documenti da depositarsi eccedano la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche emesse dal DIGISIA.

Infine, l'art. 196*septies* disciplina il tema della copia cartacea di atti telematici³⁷.

4. Il Capo II si occupa «Della conformità delle copie agli originali», riproducendo – sia pure con alcune novità – le disposizioni contenute degli artt. 16*bis*, 16*decies* e 16*undecies* del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. in l. 17 dicembre 2012, n. 221.

L'art. 196*octies* detta due importanti regole: a) innanzitutto, stabilisce che le copie informatiche di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice, nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale; b) in secondo luogo, attribuisce ai soggetti del processo (il difensore, il dipendente di cui si avvale la p.a. per stare in giudizio, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale) il potere di estrarre duplicati e copie (analogiche o informatiche) di atti e provvedimenti, nonché di attestarne la conformità agli originali, così da conferire ad essi la stessa efficacia probatoria dell'atto che riproducono.

³⁴ Art. 87 disp. att. c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.

³⁵ Esso prevede che: a) l'atto del processo redatto in formato elettronico dal magistrato o dal personale degli uffici giudiziari e degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti è depositato telematicamente nel fascicolo informatico; b) in caso di atto formato da organo collegiale l'originale del provvedimento è sottoscritto con firma digitale anche dal presidente; c) quando l'atto è redatto dal cancelliere o dal segretario dell'ufficio giudiziario questi vi appone la propria firma digitale e ne effettua il deposito nel fascicolo informatico; d) nel caso in cui il provvedimento del magistrato sia redatto in formato cartaceo, il cancelliere o il segretario dell'ufficio giudiziario ne estrae copia informatica e provvede a depositarlo nel fascicolo informatico.

³⁶ La circostanza che la norma si riferisca alla “generazione della conferma del completamento della trasmissione” e non più soltanto alla “ricevuta di avvenuta consegna” (relativa al deposito a mezzo PEC) si spiega in ragione del fatto che il deposito telematico può avvenire anche grazie a tecnologie diverse rispetto alla posta elettronica certificata.

³⁷ Esso prevede che «Con decreto del Ministro della giustizia sono stabilite misure organizzative per l'acquisizione di copia cartacea e per la riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con modalità telematiche nonché per la gestione e la conservazione delle copie cartacee».

L'art. 196*nonies* conferisce agli stessi soggetti indicati dall'art. 196*octies* il potere di attestare la conformità all'originale delle copie informatiche di un atto di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico.

L'art. 196*decies* è stato introdotto al fine di consentire le attestazioni di conformità per tutti gli atti trasmessi con modalità telematiche all'ufficiale giudiziario o che questi riceve con le stesse modalità.

L'art. 196*undecies*, infine, regola le modalità dell'attestazione di conformità.

5. Il Capo III consta di un solo articolo (196*duodecies*) che è deputato a disciplinare l'udienza che si svolge mediante collegamenti audiovisivi a distanza *ex art. 127bis* c.p.c.

In sintesi, la norma dispone che: a) l'udienza debba essere tenuta con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e ad assicurare l'effettiva partecipazione delle parti e, se l'udienza non è pubblica, la sua riservatezza; b) nel verbale deve darsi atto della dichiarazione di identità dei presenti, i quali assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento; c) i presenti devono mantenere attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza; d) non è consentita la registrazione dell'udienza; e) il luogo dal quale il giudice si collega è considerato aula d'udienza a tutti gli effetti; f) l'udienza si considera tenuta nell'ufficio giudiziario davanti al quale è pendente il procedimento.

§ 5. Le notificazioni

1. Nel processo previdenziale la disciplina delle notificazioni presenta rilevanti peculiarità.

Per norma generale (art. 145 c.p.c.), alle persone giuridiche l'atto introduttivo del giudizio va notificato presso la sede legale. Questa regola vale anche per gli enti gestori della previdenza, sicché nel caso dell'Inps la notifica dev'essere eseguita in Roma.

Tuttavia, per le notifiche all'Inps operano alcune regole specifiche che peraltro variano a seconda della tipologia di controversia cui partecipa l'Ente.

A norma dell'art. 44 del d.l. n. 269 del 2003, conv. in l. n. 326 del 2003 (che ha introdotto il comma 1*bis* nell'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, conv. in l. n. 30 del 1997), «Gli atti introduttivi del giudizio di cognizione, gli atti di precetto nonché gli atti di pignoramento e sequestro devono essere notificati a pena di nullità presso la struttura territoriale dell'Ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati ...». Per "struttura territoriale" si devono intendere «le direzioni provinciali e sub-provinciali e tutte le agenzie site in località sede di tribunale o di sezione di tribunale» (circolare Inps 17 febbraio 2004, n. 31).

In passato si era ritenuto che la norma in esame, utilizzando una formula generica, avesse un ampio raggio di applicazione, tale da ricomprendere non solo i ricorsi introduttivi del giudizio, ma anche gli atti di integrazione del contraddittorio nei riguardi dell'Ente stesso; questa interpretazione risponde alla ratio della norma, che ha lo scopo di evitare inutili passaggi dalla sede centrale del destinatario³⁸.

Tuttavia, di recente la Suprema Corte ha spiegato che – in ragione della collocazione testuale della norma citata nell'alveo della disciplina dell'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni – l'art. 44 cit. concerne soltanto gli atti introduttivi dei procedimenti incidentali di cognizione occasionati dal processo di esecuzione, mentre nelle altre ipotesi si deve fare applicazione delle regole ordinarie del codice di rito³⁹.

Diverso è il caso delle notifiche eseguite nell'ambito di controversie in materia di invalidità civile. Con il trasferimento all'Inps di competenze in materia di invalidità civile, difatti, è stato previsto che gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, *handicap* e disabilità, nonché le sentenze ed ogni provvedimento reso in detti giudizi devono essere notificati all'Inps presso le sedi provinciali⁴⁰.

³⁸ Cass. civ., sez. lav., sent. 13 ottobre 2011, n. 21040.

³⁹ Cass. civ., sez. lav., sent. 3 agosto 2022, n. 24048.

⁴⁰ Art. 10, comma 6, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, conv. in l. 2 dicembre 2005, n. 248.

2. Per quanto concerne le notifiche eseguite con modalità telematica, viene in considerazione l'art. 28 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, conv. in l. 11 settembre 2020, n. 121 («Semplificazione della notificazione e comunicazione telematica degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale»), il quale ha apportato rilevanti modifiche agli artt. 16 e 16ter del d.l. n. 179 del 2012.

In sintesi, la norma in esame prevede la possibilità di comunicare gli indirizzi PEC di organi o articolazioni, anche territoriali, delle pubbliche amministrazioni; prevede, inoltre, la possibilità di comunicare ulteriori indirizzi PEC delle amministrazioni che si costituiscono in giudizio tramite i propri dipendenti; disciplina, infine, i casi di mancata comunicazione dell'indirizzo PEC.

Le novità introdotte dal d.l. cit. hanno avuto l'effetto di consentire ai difensori di utilizzare indirizzi PEC anche per quelle amministrazioni che non avevano comunicato il recapito da utilizzare al ReGIndE (ossia il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici gestito dal Ministero della Giustizia, il quale contiene i dati identificativi nonché l'indirizzo PEC dei soggetti abilitati esterni) entro il termine del 30 novembre 2014 stabilito dall'art. 16ter del d.l. n. 179 del 2012.

Nonostante la scadenza di tale termine, alcune amministrazioni (fra le quali l'Inps) non avevano provveduto alla comunicazione, così precludendo la possibilità di eseguire nei loro confronti la notifica a mezzo PEC. In questo scenario è intervenuto l'art. 28 del d.l. n. 76 del 2020, che ha ampliato l'ambito degli strumenti di notificazione telematica consentendo di utilizzare, oltre al ReGIndE, anche l'IPA, ossia l'Indice dei domini digitali della Pubblica Amministrazione gestito dall'AgID (Agenzia per l'Italia Digitale). La norma prevede che, in caso di mancata indicazione nell'elenco degli indirizzi PEC, la notificazione degli atti alle pubbliche amministrazioni in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale possa essere validamente effettuata, a tutti gli effetti, al "domicilio digitale" indicato nell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, di cui all'art. 6ter del CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale: d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82)⁴¹.

3. Il d.lgs. n. 149 del 2022 introduce rilevanti novità anche in tema di notifiche telematiche eseguite dall'avvocato.

Con la l. n. 206 del 2021, difatti, il Governo era stato delegato a prevedere, qualora il destinatario della notificazione fosse stato un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi o quando avesse eletto domicilio digitale ai sensi del CAD, che la notificazione degli atti in materia civile e stragiudiziale fosse eseguita dall'avvocato esclusivamente a mezzo PEC (art. 1, comma 20)⁴².

La nuova disciplina è inserita nella l. 21 gennaio 1994, n. 53 («Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali»), e segnatamente negli artt. 3bis, 3ter e 4.

Nell'art. 3bis è previsto che: a) la notificazione alle pubbliche amministrazioni è validamente eseguita a tutti gli effetti presso l'indirizzo istituzionale individuato ai sensi dell'art. 16ter del d.l. n. 179 del 2012, ossia l'IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni)⁴³; b) anche alle notifiche telematiche eseguite dall'avvocato si applica l'art. 147, secondo e terzo comma, c.p.c., in forza del quale le notificazioni a mezzo PEC possono essere eseguite senza limiti orari, ma si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di av-

⁴¹ Ove risultino nell'Indice più domicili digitali facenti capo alla stessa amministrazione pubblica, la notificazione è effettuata presso l'indirizzo PEC primario, ivi indicato nella sezione ente dell'amministrazione pubblica destinataria, secondo le previsioni delle Linee guida di AgID (Det. 4 aprile 2019, n. 97) (art. 16ter, comma 1ter, del d.l. n. 179 del 2012).

⁴² Si tratta di novità assai rilevanti soprattutto per i giudizi di impugnazione, perché in tali casi la notifica degli atti introduttivi avviene nei confronti di soggetti (i difensori) tenuti obbligatoriamente a munirsi di indirizzo PEC censito in pubblici elenchi, con conseguente obbligo di procedere alla notificazione a mezzo PEC.

⁴³ Con l'art. 28 del d.l. n. 76 del 2020, dal 17 luglio 2020 l'IPA era pubblico elenco valido per le notifiche PEC, ma solo a condizione che nel registro delle pubbliche amministrazioni situato nel portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia non risultasse presente l'indirizzo PEC della p.a.

venuta consegna; tuttavia, se quest'ultima è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7.

L'art. 3ter pone a carico dell'avvocato l'obbligo di procedere alla notificazione degli atti giudiziari in materia civile e degli atti stragiudiziali a mezzo PEC o servizio elettronico di recapito certificato sia quando il destinatario è soggetto obbligato a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata che quando, pur non essendo obbligato, egli abbia esercitato la facoltà di eleggere domicilio digitale.

In tali casi, se la notificazione è impossibile o comunque non ha esito positivo, occorre operare alcuni distinguo: a) se ciò è avvenuto per causa imputabile al destinatario, allora: a-1) qualora il destinatario sia un'impresa o un professionista iscritto nell'indice INI-PEC, l'avvocato deve eseguire la notificazione mediante inserimento nell'area *web* riservata prevista dal codice dell'insolvenza (art. 359 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) e la notificazione si ha per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento; a-2) nel caso in cui il destinatario sia una persona fisica oppure un ente di diritto privato non tenuto all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese, la notificazione va eseguita con le modalità ordinarie; b) sempre con le modalità ordinarie va eseguita la notificazione qualora essa non abbia esito positivo per causa non imputabile al destinatario, indipendentemente dalla sua natura e dall'esistenza a suo carico di uno specifico obbligo di iscrizione.

Infine, l'art. 4 chiarisce che la facoltà di eseguire la notificazione con consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario è esercitabile dall'avvocato soltanto laddove non sussista l'obbligo di procedere via PEC.

§ 6. Le impugnazioni in generale

1. Particolarmente numerosi e significativi sono gli interventi della riforma Cartabia sul processo previdenziale in grado d'appello, destinati di norma ad essere applicati ai procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023, fatte salve le ipotesi in cui si applicano anche ai procedimenti pendenti a quella data.

Dal punto di vista sistematico, si tratta di modifiche che si muovono su piani diversificati, perché attengono alla disciplina generale del giudizio d'impugnazione ovvero del processo civile in grado d'appello, ma riguardano anche in maniera specifica il giudizio d'appello relativo alle controversie in materia di lavoro e, di conseguenza, a quelle previdenziali ed assistenziali; esse, inoltre, operano con un tasso d'incisività variabile, perché se in qualche caso si tratta di semplici aggiustamenti ricettivi di interpretazioni già maturate in seno alla giurisprudenza di legittimità, in altri casi il legislatore ha operato una profonda rivisitazione di istituti vigenti.

2. Appartiene alla categoria dei meri aggiustamenti la modifica dell'art. 326 c.p.c., ove è previsto che il termine breve per l'impugnazione decorra, sia per il notificante che per il destinatario della notificazione, dal momento in cui la notifica si è perfezionata per quest'ultimo⁴⁴.

Sulla questione era intervenuta Cass. civ., sez. un., sent. 4 marzo 2019, n. 6278, che – valorizzando il principio della c.d. "bilateralità sincronica" degli effetti della notificazione della sentenza – avevano ritenuto che il termine breve dell'impugnazione decorresse, anche per il notificante, dalla data di perfezionamento nei confronti del destinatario⁴⁵.

⁴⁴ «I termini stabiliti nell'articolo 325 sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza, sia per il soggetto notificante che per il destinatario della notificazione, dal momento in cui il relativo procedimento si perfeziona per il destinatario, tranne per i casi previsti nei numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395 e negli articoli 397 e 404, secondo comma, riguardo ai quali il termine decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o la falsità o la collusione o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato la sentenza di cui al numero 6 dell'articolo 395, o il pubblico ministero ha avuto conoscenza della sentenza».

⁴⁵ Così la massima: «In tema di notificazione della sentenza ai sensi dell'art. 326 c.p.c., il termine breve di impugnazione di cui al precedente art. 325 c.p.c. decorre, anche per il notificante, dalla data in cui la notifica viene eseguita nei confronti del destinatario, in quanto gli effetti del procedimento notificatorio, ed in particolare la decorrenza del termine predetto, vanno unitariamente ricollegati al suo perfezionamento e, proprio perché interni al rapporto processuale, sono necessariamente comuni ai soggetti che ne sono parti».

3. In tema di impugnazioni incidentali tardive, è stato modificato il secondo comma dell'art. 334 c.p.c. con l'aggiunta delle sole parole "o improcedibile": è normativamente sancita, pertanto, l'inefficacia dell'impugnazione incidentale tardiva non soltanto in caso di inammissibilità dell'impugnazione principale, ma anche di improcedibilità della stessa⁴⁶.

Anche in questo caso la novella recepisce un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità⁴⁷. In tali ipotesi, l'impugnazione incidentale dev'essere dichiarata inefficace, mentre non va dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Come avviene nel caso dell'inammissibilità, deve ritenersi che anche nell'ipotesi dell'improcedibilità dell'impugnazione principale le spese sostenute dall'appellante incidentale tardivo vadano poste a carico del primo, giacché questi con il suo comportamento ha dato causa al processo⁴⁸.

Inoltre, la parte che ha proposto impugnazione incidentale tardiva dichiarata inefficace non è tenuto al pagamento del doppio del contributo unificato⁴⁹.

4. Un ritocco ha subito anche l'art. 348 c.p.c., che disciplina le ipotesi di improcedibilità dell'appello.

A tale disposizione il d.lgs. n. 149 del 2022 ha aggiunto un ultimo comma, con cui è stata individuata la forma che deve rivestire la decisione, che può essere sentenza ovvero ordinanza (se pronunciata dall'istruttore)⁵⁰.

Nel processo previdenziale l'appello si propone dinanzi alla corte d'appello, per cui l'improcedibilità dell'impugnazione dev'essere dichiarata con sentenza, ad eccezione dell'ipotesi in cui la pronuncia sia emessa dal giudice istruttore, nel qual caso l'improcedibilità va dichiarata con ordinanza suscettibile di reclamo al collegio.

Anche in questo caso la modifica recepisce un consolidato orientamento interpretativo già affermatosi nella giurisprudenza di legittimità⁵¹.

§ 7. L'appello: il ricorso e l'istruzione

⁴⁶ «Le parti, contro le quali è stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell'articolo 331, possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse è decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza. In tal caso, se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile o improcedibile, l'impugnazione incidentale perde ogni efficacia».

⁴⁷ Indirizzo inaugurato da Cass. civ., sez. un., 14 aprile 2008 n. 9741: «qualora il ricorso principale per cassazione venga dichiarato improcedibile, l'eventuale ricorso incidentale tardivo diviene inefficace, e ciò non in virtù di un'applicazione analogica dell'art. 334, secondo comma, cod. proc. civ. – dettato per la diversa ipotesi dell'inammissibilità dell'impugnazione principale – bensì in base ad un'interpretazione logico-sistematica dell'ordinamento, che conduce a ritenere irrazionale che un'impugnazione (tra l'altro anomala) possa trovare tutela in caso di sopravvenuta mancanza del presupposto in funzione del quale è stata riconosciuta la sua proponibilità»; la copiosa giurisprudenza successiva è di segno pienamente conforme.

⁴⁸ Cass. civ., sez. III, sent. 12 giugno 2018, n. 15220: «In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale tardivo è inefficace ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all'esame dell'impugnazione incidentale e dunque l'applicazione del principio di causalità con riferimento al *decisum* evidenzia che l'instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale».

⁴⁹ Cass. civ., sez. V, ord. 18 gennaio 2019, n. 1343: «In tema di impugnazioni, la condanna al pagamento del "doppio" del contributo unificato non può essere pronunciata nei confronti del ricorrente incidentale tardivo il cui gravame abbia perso efficacia *ex art.* 334, comma 2, c.p.c., trattandosi di una sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione *ex art.* 13, comma 1^{quater}, del d.P.R. n. 115 del 2002».

⁵⁰ «L'improcedibilità dell'appello è dichiarata con sentenza. Davanti alla corte di appello l'istruttore, se nominato, provvede con ordinanza reclamabile nelle forme e nei termini previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 178, e il collegio procede ai sensi dell'articolo 308, secondo comma».

⁵¹ Secondo la Cassazione, difatti, l'improcedibilità *ex art.* 348 c.p.c. doveva essere dichiarata con sentenza a causa del suo carattere definitivo e decisorio, sicché – anche nell'ipotesi in cui avesse rivestito forma di ordinanza – essa doveva contenere la statuizione sulle spese (Cass. civ., sez. lav., sent. 8 luglio 2004, n. 12636) ed essere sottoscritta anche dal relatore a pena di inesistenza giuridica (Cass. civ., sez. III, sent. 8 febbraio 2008, n. 3128).

1. Con specifico riferimento al giudizio d'appello, di rilievo è la parziale riscrittura dell'art. 434 c.p.c. («Forma della domanda»), che è stato modificato – mediante la sostituzione del solo primo comma – sulla falsa riga di quanto previsto per l'appello civile in generale dall'art. 342 c.p.c.

Il nuovo testo è il seguente:

«Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414. L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico:

- 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
- 2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
- 3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata».

2. Nella relazione illustrativa si specifica che la riformulazione dell'articolo 342 c.p.c. (e quella, negli stessi termini, dell'articolo 434 relativo alla forma dell'appello nel processo del lavoro) dà attuazione al criterio di delega previsto dalla lettera c) del comma 8 dell'unico articolo della legge delega, il quale richiede di «prevedere che, negli atti introduttivi dell'appello disciplinati dagli articoli 342 e 434 del codice di procedura civile, le indicazioni previste a pena di inammissibilità siano esposte in modo chiaro, sintetico e specifico».

La nuova formulazione dell'art. 434 c.p.c. si salda, dunque, con la parziale riscrittura dell'art. 121 c.p.c. («Libertà di forme. Chiarezza e sinteticità degli atti»).

La soluzione prescelta individua un punto di equilibrio tra le esigenze di efficienza e quelle di tutela effettiva. La necessaria premessa, difatti, è che chiarezza e sinteticità non debbono mai portare ad un'indebita compressione dell'esercizio del diritto di azione e del diritto di difesa delle parti; inoltre, le regole del processo non devono essere intese in modo formalistico, impedendo il raggiungimento dello scopo che gli è proprio, ossia di una sentenza che riconosca o neghi il bene della vita oggetto di controversia, obiettivo particolarmente avvertito nelle controversie relative a rapporti previdenziali o assistenziali⁵².

Analoga ragione ha indotto a riformulare, nell'ottica della sinteticità, la previsione relativa all'indicazione, in relazione a ciascun motivo di appello, del capo della decisione che viene impugnato (in luogo della indicazione, richiesta dalla norma vigente, «delle parti del provvedimento che si intende appellare»), allo scopo di evitare inutili trascrizioni nell'atto delle pagine delle pronunce appellate.

Mette conto sottolineare come tali indicazioni debbano essere riferite non già alla motivazione dell'appello *tout court* (com'era in precedenza), ma a «ciascuno dei motivi», che vanno quindi singolarmente articolati dalla parte appellante a pena d'inammissibilità del gravame.

3. Rispetto al passato (art. 434 c.p.c., come sostituito dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134) la sostanza dell'atto di appello non muta: esso deve contenere una critica alla sentenza impugnata idonea a far intendere quali siano le parti della decisione che vengono attaccate, per quale ragione la ricostruzione dei fatti compiuta dal primo giudice sia sbagliata ed in che senso le norme siano state interpretate od applicate da quel giudice in modo scorretto.

In altri termini, rimane a carico dell'appellante l'onere di affiancare alla concreta domanda di riforma (di uno o più capi) della sentenza impugnata l'enunciazione delle ragioni per le quali la riforma è richiesta. Queste ragioni si devono contrapporre alla motivazione fornita dal primo giudice e devono consistere in argomenti di critica al suo ragionamento. Nell'atto di appello, dunque, deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice

Può legittimamente dirsi, perciò, che la riscrittura del primo comma dell'art. 434 non modifica la natura del giudizio d'appello, che era – e rimane – una *revisio prioris instantiae*, in virtù della quale i giudici di secondo

⁵² Anche sulla scorta dei lavori della Commissione che presso il Ministero della giustizia aveva elaborato proposte normative per dare concreta attuazione ai principi di chiarezza e sinteticità degli atti anche nei gradi di impugnazione si è cercato di proporre un'attuazione della legge delega volta ad evitare interpretazioni eccessivamente rigide della norma, le quali, andando al di là dell'obiettivo di richiedere che l'appello sia costruito come una critica che indichi le specifiche ragioni del dissenso rispetto alle statuizioni della sentenza che vengono impuginate, finiscano per appesantire inutilmente l'esposizione o portino a redigere dei veri e propri progetti alternativi di sentenza, nel timore di pregiudizievole pronunce di inammissibilità.

grado sono chiamati ad esercitare tutti i poteri tipici di un giudizio di merito, se del caso svolgendo la necessaria attività istruttoria, senza trasformare l'appello in una sorta di anticipato ricorso per cassazione⁵³.

4. È stato notato⁵⁴ che sul piano lessicale la formulazione della norma è migliorata, perché non è più richiesta l'indicazione delle «circostanze da cui deriva la violazione della legge» (formula equivoca che faceva pensare all'improbabile necessità di individuare l'eziologia dell'*error juris*) sostituita da quella, più stringata e corretta, dell'indicazione delle «violazioni di legge denunciate».

Com'è ovvio, la violazione di legge è inficiante solo se si ripercuote sulla sentenza gravata, tant'è che l'appellante non può sottrarsi all'onere di illustrare anche l'implicazione che essa esercita sul tenore della decisione («... e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata»).

La devoluzione tipica dell'appello si deve necessariamente coordinare con il principio *jura novit curia*, per cui vi è una differenza di fondo tra le censure relative alla *quaestio facti* e quelle concernenti la *quaestio juris*: per la ricostruzione dei fatti, il giudice di secondo grado è nell'alternativa tra il confermare quella data nella sentenza impugnata e l'accogliere quella prospettata dall'impugnante; per la soluzione delle questioni di diritto, invece, nulla esclude che il giudice (salva l'applicazione dell'art. 101, secondo comma, c.p.c.) abbracci una terza via. In entrambi i casi, tuttavia, la cognizione del giudice di secondo grado sarà interdetta ove l'appellante non ritenga di criticare puntualmente la sentenza prospettando una propria soluzione alternativa.

5. La riforma Cartabia ha reintrodotto la figura del “consigliere istruttore” (eliminata dalla riforma del 1990), al quale sono devoluti ampi poteri di direzione del procedimento dinanzi alla corte d'appello, con la conseguenza che la trattazione dell'appello non è più necessariamente collegiale. Il presidente mantiene comunque il potere di fissare direttamente udienza davanti al collegio per la discussione orale della causa, in questo caso nominando un relatore⁵⁵.

In pratica, il presidente può attivare due moduli procedurali fra loro alternativi: nominare il giudice relatore e fissare l'udienza per la discussione orale avanti al collegio oppure designare l'istruttore tra i componenti del collegio per la trattazione.

La disciplina di cui agli artt. 349*bis* e 350 relativa alla trattazione della causa in appello per le cause civili ordinarie non si applica al processo previdenziale d'appello, perché l'art. 437 non prevede la trattazione della causa ma solo la discussione.

6. Rimane ferma la possibilità di delegare l'assunzione dei mezzi di prova ad un componente del collegio.

In passato ci si chiedeva se la delega fosse consentita perché nulla prevede l'art. 437, nel quale si dice soltanto del collegio e che sembra presupporre, quindi, che tutte le attività – compresa quella istruttoria – dovessero essere svolte da quest'ultimo (per il principio di oralità e concentrazione delle cause di lavoro), con intuibili appesantimenti sulla funzionalità dell'organo giudicante. Si riteneva, inoltre, che anche al processo del lavoro e della previdenza in grado d'appello si applicasse la disposizione contenuta nell'art. 350, primo comma (nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 58 del 1991: «... ma il presidente del collegio può delegare per l'assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti»).

⁵³ Resta ancor oggi valido, quindi, l'insegnamento dato dalle Sezioni Unite a seguito della riforma del 2012, secondo cui «Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di *revisio prioris instantiae* del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata» (Cass. civ., sez. un., sent. 16 novembre 2017, n. 27199).

⁵⁴ RONCO, *Riforma Cartabia: il nuovo processo civile (II parte) – Il giudizio di appello (e le disposizioni sulle impugnazioni in generale)*, in *Giur. It.*, 2023, 3, 718.

⁵⁵ Art. 349*bis*, primo comma: «Quando l'appello è proposto davanti alla corte di appello, il presidente, se non ritiene di nominare il relatore e disporre la comparizione delle parti davanti al collegio per la discussione orale, designa un componente di questo per la trattazione e l'istruzione della causa ...».

Oggi, invece, occorre far riferimento al primo comma dell'art. 356, cui è stato aggiunto un ultimo periodo («... Davanti alla corte di appello il collegio delega l'assunzione delle prove all'istruttore, se nominato, o al relatore ...»), dal quale – discorrendosi sia di “istruttore” che di “relatore” – si desume che la delega è sempre possibile, sia per l'appello civile che per quello lavoro (nel quale ovviamente il relatore è sempre nominato).

7. Quanto alla nomina del c.t.u. in grado d'appello (consentita dall'art. 441), mette conto rimarcare che la riforma ha aggiunto all'art. 193 (“Giuramento del consulente”) un secondo comma, il quale – in vigore dal 1° gennaio 2023 ed applicabile anche ai giudizi pendenti a tale data⁵⁶ – consente al giudice con un unico provvedimento di: a) nominare il c.t.u.; b) non fissare l'udienza di comparizione per il giuramento del consulente ma sostituirla con assegnazione di un termine per il deposito di una dichiarazione di giuramento previsto dal primo comma; c) assegnare i termini previsti dall'articolo 195, terzo comma⁵⁷.

§ 8. segue: la fase decisoria e la rimessione al primo giudice

1. Il d.lgs. n. 149 del 2022 ha eliminato il meccanismo c.d. “filtro in appello” introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, il quale prevedeva la possibilità di accertare la “non ragionevole probabilità” di accoglimento dell'impugnazione attraverso un'ordinanza d'inammissibilità che avrebbe consentito l'impugnazione in cassazione di quella stessa sentenza di primo grado appellata senza successo⁵⁸.

La legge delega ha assegnato al legislatore delegato il compito di abolire il filtro di inammissibilità per le impugnazioni che non hanno una ragionevole probabilità di essere accolte e di introdurre un modulo decisorio semplificato per le ipotesi di manifesta infondatezza dell'appello⁵⁹.

Il presupposto della scelta è che, siccome per il giudice il tempo necessario per lo studio del fascicolo e la redazione del provvedimento, nell'uno e nell'altro caso, è sostanzialmente lo stesso, piuttosto che una dichiarazione di inammissibilità di un appello manifestamente infondato è preferibile una decisione sul merito, sia pure adottata in forma semplificata.

2. Nel processo del lavoro e previdenziale d'appello il meccanismo del filtro era disciplinato dall'art. 436*bis*, il cui contenuto si riduceva al richiamo alle corrispondenti disposizioni del processo civile ordinario («All'udienza di discussione si applicano gli articoli 348*bis* e 348*ter*»).

A seguito della riforma, invece, l'art. 436*bis* reca una regolamentazione specifica del modulo decisorio da adottare nei casi di «Inammissibilità, improcedibilità, manifesta fondatezza o infondatezza dell'appello».

Il nuovo testo dell'art. 436*bis* è il seguente: «Nei casi previsti dagli articoli 348, 348*bis* e 350, terzo comma, all'udienza di discussione il collegio, sentiti i difensori delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della motivazione redatta in forma sintetica, anche mediante esclusivo riferimento al punto di fatto o alla questione di diritto ritenuti risolutivi o mediante rinvio a precedenti conformi».

In sostanza, la norma prevede che, in alcune specifiche ipotesi, la causa sia decisa mediante pronuncia di “sentenza collegiale, completa, contestuale e semplificata”. Pertanto, la decisione: a) assume la veste di sentenza collegiale comprensiva di dispositivo e motivazione; b) va pronunciata all'udienza di discussione

⁵⁶ Art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2022, sostituito dal d.l. n. 197 del 2022.

⁵⁷ L'art. 193, secondo comma, così recita: «In luogo della fissazione dell'udienza di comparizione per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio il giudice può assegnare un termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale, recante il giuramento previsto dal primo comma. Con il medesimo provvedimento il giudice fissa i termini previsti dall'articolo 195, terzo comma».

⁵⁸ Artt. 348*bis* e 348*ter*; v. Cass. civ., sez. II, sent. 30 novembre 2022, n. 35279: «Nel caso in cui il giudizio di appello si concluda con l'ordinanza *ex art.* 348*bis* c.p.c., l'impugnazione può essere proposta soltanto avverso la sentenza di primo grado *ex art.* 348*ter*, comma 3, c.p.c., atteso che l'impugnazione per cassazione della predetta ordinanza è consentita solo quando questa sia affetta da vizi suoi propri, ossia quando sia pronunciata al di fuori dei casi in cui la legge la consente oppure sia affetta da vizi processuali».

⁵⁹ In particolare, l'art. 1, comma 8 lett. e), della l. n. 206 del 2021, prevedeva che «l'impugnazione che non ha una ragionevole probabilità di essere accolta sia dichiarata manifestamente infondata» e che «la decisione di manifesta infondatezza sia assunta a seguito di trattazione orale con sentenza succintamente motivata anche mediante rinvio a precedenti conformi».

dopo aver sentito i difensori delle parti e dev'essere pubblicata mediante lettura; c) è munita di motivazione sintetica, sia con riferimento al percorso motivazionale (vanno trattati solo gli aspetti dirimenti della controversia) che al contenuto decisorio (richiamo a precedenti conformi).

3. Le ipotesi in cui è prevista la decisione semplificata sono quelle indicate dagli artt. 348 (improcedibilità dell'appello), 348*bis* (inammissibilità e manifesta infondatezza dell'appello) e 350, terzo comma (che testualmente recita: «Quando rileva che ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 348*bis* il giudice, sentite le parti, dispone la discussione orale della causa ai dell'articolo 350*bis*. Allo stesso modo può provvedere quando l'impugnazione appare manifestamente fondata, o comunque quando lo ritenga opportuno in ragione della ridotta complessità o dell'urgenza della causa»).

In pratica, l'ambito di operatività della forma decisionale accelerata comprende non soltanto i quattro casi di inammissibilità, improcedibilità, manifesta infondatezza o manifesta fondatezza dell'impugnazione indicati nella rubrica dell'art. 436*bis*, ma anche l'ipotesi in cui il giudice d'appello lo ritenga "opportuno" o perché la causa è poco complessa (ma è assai difficile cogliere la differenza rispetto all'ipotesi di manifesta fondatezza o infondatezza dell'impugnazione) oppure perché la causa è urgente, come accade nei giudizi aventi ad oggetto l'impugnativa di licenziamenti in potenziale tutela reale (art. 441*bis*).

4. L'adozione della decisione semplificata è certamente obbligatoria in caso di improcedibilità, inammissibilità o manifesta infondatezza dell'appello, come si desume dal tenore letterale dell'art. 436*bis* (che richiama anche l'art. 348) e del secondo comma dell'art. 348*bis* («Quando ravvisa che l'impugnazione è inammissibile o manifestamente infondata, il giudice dispone la discussione orale della causa secondo quanto previsto dall'articolo 350*bis*»).

Per le altre ipotesi (manifesta fondatezza e urgenza della causa), è da notare che l'art. 436*bis* si riferisce *tout court* ai "casi previsti" dagli articoli richiamati (ivi compreso il terzo comma dell'art. 350) e adopera poi il modo indicativo ("pronuncia sentenza"), per cui sembra porre un obbligo a carico del giudice di pronunciare sentenza semplificata in relazione a tutte le evenienze ivi contemplate.

Tuttavia, deve ragionevolmente escludersi che la decisione accelerata sia doverosa anche nei casi di manifesta fondatezza oppure di ridotta complessità o di urgenza della controversia, giacché comunque il terzo comma dell'art. 350 assegna al giudice dell'appello un semplice potere di natura latamente discrezionale (si dice "può" e "ritenga opportuno"). In sostanza, siccome i presupposti che consentono la decisione accelerata sono descritti attraverso espressioni che evocano un'ampia discrezionalità valutativa da parte del giudice, si lascia preferire l'interpretazione più liberale che esclude il dovere di decisione semplificata in caso di manifesta fondatezza oppure di ridotta complessità o di urgenza della causa.

5. Altro tema è quello dell'individuazione del momento processuale nel quale la decisione accelerata va assunta.

L'art. 436*bis* si limita a far riferimento "all'udienza di discussione" e impone di sentire preventivamente i difensori delle parti, lasciando quindi intendere che la pronuncia dev'essere immediata, ossia seguire esclusivamente la fase delle verifiche preliminari (in particolare quella concernente la regolare costituzione del contraddittorio).

Nella vigenza della vecchia formulazione dell'art. 348*ter* (richiamato dal 436*bis*), il quale prescriveva che l'ordinanza succintamente motivata doveva essere resa "prima di procedere alla trattazione" e "sentite le parti", si era affermato un orientamento interpretativo assai rigoroso secondo cui l'inosservanza di tale previsione integra *ex se* una violazione della legge processuale deducibile per cassazione ai sensi dell'art. 111, settimo comma, della Costituzione, senza necessità di valutare se da tale violazione sia o meno derivato un effettivo pregiudizio al diritto di difesa delle parti⁶⁰.

Questo indirizzo è stato peraltro esteso anche al rito del lavoro e previdenziale, sebbene in esso manchi l'udienza di trattazione. Ciò sul presupposto che l'udienza di discussione, pur nella sua formale unicità, può

⁶⁰ Cass. civ., sez. VI-3, ord. 20 luglio 2018, n. 19333.

scindersi in frazioni o segmenti successivi ordinatamente volti a configurare momenti distinti, ciascuno connotato da una specifica funzione processuale, con l'effetto di definire il luogo del compimento, da parte del giudice, di singole attività⁶¹.

È dubbio che questa conclusione valga ancor oggi alla luce della nuova formulazione dell'art. 436*bis*, posto che – come visto – esso si riferisce all'udienza di discussione ed impone l'adozione della sentenza semplicemente dopo aver sentito i difensori delle parti. Può ritenersi che in caso di rinvio dell'udienza di discussione la pronuncia accelerata non sia consentita, ma la decisione debba essere adottata nelle forme ordinarie. Al contrario, è legittimo sostenere che la pronuncia semplificata possa essere pronunciata anche non *in limine litis*, considerato che l'esito non consiste in una declaratoria d'inammissibilità del gravame, ma una pronuncia su di esso, anche nell'eventualità in cui il giudice ravvisi impedimenti processuali al suo esame "nel merito" (come nel caso di improcedibilità o inammissibilità dell'appello).

6. È strettamente collegato il problema della compatibilità fra il modulo della decisione accelerata e la trattazione scritta *ex art. 127ter*, giacché – come visto – l'art. 436*bis* impone la pronuncia della sentenza mediante lettura del dispositivo e della motivazione semplificata all'udienza di discussione e sentiti i difensori delle parti.

Se si accede all'idea che tramite la c.d. "trattazione scritta" il giudice è abilitato a sostituire l'udienza con il deposito di note contenenti le sole istanze e conclusioni (v. *supra* § 3), è logico concludere che la decisione accelerata è senz'altro compatibile con la trattazione scritta, semplicemente perché in questo caso l'udienza non si svolge affatto. D'altro canto, la locuzione "sentiti i difensori delle parti" non significa che ai difensori debba essere sempre garantita la facoltà di discutere oralmente, ma vuol semplicemente dire che va salvaguardato il contraddittorio e che i difensori devono poter interloquire. Ciò è comunque assicurato tramite il deposito di note scritte, ma soltanto a condizione che si ammetta che il loro contenuto non possa essere rigorosamente limitato alle sole "istanze e conclusioni".

In senso contrario vi è però da osservare che – come visto – la trattazione scritta appare difficilmente compatibile con i modelli processuali introdotti tramite ricorso, se non grazie all'impiego di particolari aggiustamenti non sempre facilmente praticabili. Inoltre, se la definizione accelerata deve avvenire *in limine* ma consentendo comunque ai difensori di prendere posizione, è difficile ipotizzare che ciò non avvenga nel corso di un'interloquazione dialogica nel corso dell'udienza di discussione, perché in caso di trattazione scritta la prospettazione alle parti della possibilità di tale meccanismo definitorio presuppone il differimento della decisione ad un momento successivo.

7. Il regime di impugnazione della sentenza semplificata è peculiare nell'ipotesi in cui la decisione sia di manifesta infondatezza dell'appello e, in particolare, nell'eventualità in cui la sentenza di secondo grado recepisca le ragioni di fatto poste a base della decisione impugnata.

In realtà, con l'abrogazione dell'intero art. 348*ter* è venuta meno la previsione secondo cui, in caso di c.d. "doppia conforme", il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado aveva una portata limitata, in quanto era esclusa la possibilità di far valere il vizio concernente l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti⁶².

La riforma ha però conservato la disciplina limitativa del ricorso per cassazione nell'ipotesi di "doppia conforme", spostandola tuttavia – per ragioni di coerenza sistematica – nell'art. 360, ove è stato inserito un nuovo quarto comma⁶³.

⁶¹ Cass. civ., sez. lav., sent. 1° giugno 2020, n. 10409.

⁶² Così il terzo ed il quarto comma: «Quando è pronunciata l'inammissibilità, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto, a norma dell'articolo 360, ricorso per cassazione ... Quando l'inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione di cui al comma precedente può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell'articolo 360».

⁶³ «Quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui al primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4). Tale disposizione non si applica relativamente alle cause di cui all'articolo 70, primo comma».

Ovviamente, rispetto al passato la limitazione al potere di ricorrere per cassazione non attiene alla sentenza di primo grado bensì alla sentenza che definisce il giudizio d'impugnazione. Ciò in coerenza con la scelta di sopprimere la sanzione dell'inammissibilità dell'appello manifestamente infondato a favore di una pronuncia accelerata e semplificata di rigetto⁶⁴.

8. Quando non provvede ai sensi dell'articolo 436*bis*, il collegio, sentiti i difensori delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo nella stessa udienza (art. 437).

Dunque, allorché il giudizio d'appello non è definibile con la pronuncia c.d. semplificata o accelerata, il modulo decisorio ordinario è costituito dalla decisione mediante lettura del dispositivo nella stessa udienza e deposito della sentenza entro sessanta giorni dalla pronuncia.

Nel corpo dell'art. 437 è rimasto il richiamo ai commi secondo e terzo dell'art. 429, per cui anche in appello: a) se necessario, su richiesta delle parti può essere concesso un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive; b) la sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro deve attribuire al lavoratore interessi e maggior danno con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto.

È stato ritoccato l'art. 430 nella parte in cui prevedeva che la sentenza dovesse essere depositata entro quindici giorni dalla pronuncia, con lo scopo di coordinare la norma con l'art. 429, che invece individua in sessanta giorni il termine massimo per il deposito della sentenza non pronunciata in forma contestuale. Oggi l'art. 430 si limita a prevedere che «Quando la sentenza è depositata fuori udienza, il cancelliere ne dà immediata comunicazione alle parti», sicché ogni dubbio è stato risolto eliminando il riferimento al precedente termine di quindici giorni e stabilendo semplicemente che, nel caso in cui il deposito della motivazione della sentenza non sia contestuale all'udienza di discussione (qualunque sia il termine di deposito indicato dallo stesso giudice), la motivazione debba essere comunicata alle parti dalla cancelleria.

9. Una delle novità più significative della riforma è senza dubbio la sensibile restrizione delle ipotesi di rimessione della causa al primo giudice.

Il legislatore delegato, difatti, ha ridotto notevolmente le ipotesi in cui il giudice d'appello, accogliendo l'impugnazione, non può decidere la causa nel merito, ma è tenuto a rimetterla a quello di primo grado. Si tratta di ipotesi tassative – e dunque eccezionali – che trovano il loro fondamento teorico nel fatto che ciascuna delle ipotesi previste dalla norma è una deroga al principio secondo cui i motivi di nullità si convertono in motivi di impugnazione.

È evidente che la modifica si ispira ad esigenze di economia processuale, perché la sequenza “ordinaria” dei gradi del procedimento è senza dubbio meno lunga rispetto a quella conseguente all'eventuale rimessione al primo giudice.

Sino ad oggi la rimessione al primo giudice era obbligatoriamente prevista in relazione ad una serie di ipotesi disciplinate dagli artt. 353 e 354 e che nella sostanza erano riconducibili a due categorie: a) quella che comprende i vizi del procedimento di primo grado di particolare gravità (art. 354); b) quella in cui il giudice d'appello riforma la sentenza impugnata riconoscendo sussistenza la giurisdizione che era invece stata negata dal primo giudice (art. 353).

È proprio su questa seconda tipologia di ipotesi che è intervenuto il d.lgs. n. 149 del 2022, il quale – abrogando l'art. 353 c.p.c. – ha in sostanza previsto che l'annullamento della dichiarazione di difetto di giurisdizione

⁶⁴Come si legge nella relazione illustrativa al d.lgs. n. 149 del 2022, la riforma ha volutamente aggiunto la specificazione relativa alle «medesime ragioni inerenti i medesimi fatti», al fine di meglio individuare il concetto di “doppia conforme” e restringere i casi di inammissibilità del ricorso proposto ai sensi del n. 5) alle sole ipotesi in cui effettivamente la sentenza di secondo grado abbia integralmente confermato quella del primo giudice, in quanto nella precedente formulazione la limitazione delle possibilità di tutela delle parti non trovava una ragionevole giustificazione in un reale e sensibile effetto deflattivo.

zione non consente più al giudice d'appello di rimettere la causa al primo giudice per la mancata decisione sul merito della controversia, ma gli impone di pronunciare, anche in questi casi, quella decisione⁶⁵.

Inoltre, la riforma ha introdotto nell'art. 354 un ultimo comma nel quale si prevede che, qualora il giudice d'appello riconosca «sussistente la giurisdizione negata dal primo giudice oppure dichiara la nullità di altri atti compiuti in primo grado, ammette le parti a compiere le attività che sarebbero precluse e ordina, in quanto possibile, la rinnovazione degli atti a norma dell'art. 356»⁶⁶.

Altra novità consiste nel fatto che le parti devono essere ammesse a compiere attività che sarebbero loro precluse. In precedenza, difatti, l'art. 354 prevedeva esclusivamente la possibilità di consentire la rinnovazione degli atti nulli, qualora il giudice d'appello ne avesse rilevato l'invalidità ma al di fuori delle ipotesi di rimessione al primo giudice. Il legislatore, dunque, ha ritenuto che in tutti i casi in cui il processo sia nullo ma non sia consentita la rimessione al giudice è comunque consentita alle parti la rimessione in termini.

Le residue ipotesi di rimessione al giudice di primo grado sono rimaste immutate. Di conseguenza, la rimessione dev'essere disposta: a) nel caso di nullità della notifica dell'atto introduttivo, qualora il convenuto sia rimasto contumace; b) qualora il giudizio di primo grado si sia svolto in assenza di un litisconsorte necessario o con l'erronea estromissione di una parte.

§ 9. Il rinvio pregiudiziale

1. Uno degli aspetti più innovativi della riforma è l'introduzione dell'istituto del rinvio pregiudiziale, in forza del quale il giudice di merito può, sentite le parti costituite, disporre con ordinanza il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione di una questione di diritto, purché ricorrano determinate condizioni specificatamente indicate dalla norma.

L'istituto è disciplinato dall'art. 363*bis*, applicabile anche ai procedimenti di merito pendenti alla data del 1° gennaio 2023⁶⁷.

Esso si configura quale “strumento di dialogo” fra organi giudiziari di merito e organo giudiziario di legittimità, giacché consente al giudice chiamato ad applicare una determinata disposizione normativa, ove nutra dubbi interpretativi, di sospendere il giudizio pendente dinanzi a sé e rivolgersi, per risolverli, al giudice sovraordinato che ha istituzionalmente il compito di assicurare «l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge» (art. 65 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12).

Il rinvio pregiudiziale disciplinato dal codice di rito è dunque assimilabile al rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione Europea di cui all'art. 267 TFUE, giacché la Corte di giustizia è per l'appunto competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale, sia sull'interpretazione dei trattati che sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni o dagli organismi dell'Unione.

Nel settore delle controversie previdenziali lo strumento del rinvio pregiudiziale alla Suprema Corte può rivelarsi particolarmente utile per la gestione del contenzioso. Non è infrequente, difatti, che il giudice previdenziale sia chiamato ad applicare disposizioni di recente introduzione in relazione alle quali mancano pronunciamenti dei giudici di legittimità in grado di orientare l'interprete e che la questione oggetto di controversia sia suscettibili di porsi in una pluralità di giudizi.

2. Bisogna innanzitutto rilevare che la decisione di rimettere gli atti del giudizio alla Suprema Corte spetta al giudice il quale, però, deve sul punto necessariamente provocare il contraddittorio fra le parti costituite («sentite le parti costituite»).

⁶⁵ Anche tale modifica si applica a tutte le impugnazioni proposte dopo il 28 febbraio 2023, termine anticipato dalla l. n. 197 del 2022 rispetto a quello originariamente previsto del 30 giugno 2023 (che, peraltro, faceva riferimento al deposito delle sentenze impugnate e non al momento di proposizione dell'impugnazione).

⁶⁶ Il legislatore, dunque, ha posto sullo stesso piano l'erronea dichiarazione di difetto di giurisdizione alla ipotesi di “nullità di altri atti”; in questo modo, sembra ricondurre la dichiarazione del difetto di giurisdizione ad un fenomeno di nullità, il che è quanto meno dubbio, dal momento che la sentenza a contenuto processuale non può dirsi nulla per il sol fatto di essere sbagliata.

⁶⁷ Art. 35, comma 7, della l. n. 197 del 2022.

Presupposto indefettibile per il rinvio è che esso abbia ad oggetto la risoluzione di una questione “esclusivamente di diritto”: deve trattarsi, cioè, di una questione interpretativa o applicativa di una norma di diritto sostanziale ovvero processuale.

Com'è ovvio, la questione dev'essere rilevante per la decisione della controversia, nel senso che – come si esprime l'art. 363*bis* – essa si deve presentare come «necessaria alla definizione anche parziale del giudizio». Ciò implica che il giudice può disporre il rinvio pregiudiziale (si tratta, è bene precisare, di una facoltà e non certo di un obbligo) soltanto dopo aver verificato che nel giudizio sia definita la fattispecie concreta sulla quale si innesta la questione interpretativa da dirimere.

Altri requisiti indispensabili sono che la questione di diritto oggetto del rinvio: a) non dev'essere stata ancora risolta dalla Corte di cassazione; b) deve presentare gravi difficoltà interpretative; c) è suscettibile di porsi in numerosi giudizi.

In sostanza, sulla questione oggetto del rinvio non devono esservi precedenti della Corte di legittimità, la cui esistenza rende dunque inammissibile il rinvio eventualmente proposto dal giudice del merito, ferma restando la facoltà di questi di decidere la controversia discostandosi da essi.

Quanto alle gravi difficoltà interpretative, la norma impone al giudice di motivare specificamente mediante la prospettazione nell'ordinanza di rinvio delle diverse possibili soluzioni e delle incertezze interpretative («L'ordinanza che dispone il rinvio pregiudiziale è motivata, e ... reca specifica indicazione delle diverse interpretazioni possibili»). In altri termini, il requisito in esame è integrato soltanto in presenza di due o più possibili interpretazioni, tutte valide in quanto rispondenti a canoni ermeneutici ragionevoli.

Inoltre, il giudice deve anche evidenziare la probabilità che detta questione si riproponga in numerosi altri giudizi, già pendenti o ancora da instaurare.

In definitiva, i descritti requisiti di ammissibilità – che devono “concorrere”, ossia sussistere cumulativamente – hanno lo scopo di delimitare il perimetro di operatività dell'istituto che, in quanto volto a prevenire l'insorgere di altre controversie sulla medesima questione di diritto fatta oggetto del rinvio, ha finalità chiaramente deflattive del contenzioso, ma anche di evitare l'indebito proliferare di rinvii pregiudiziali che finirebbero per ingolfare il funzionamento della Corte di cassazione.

3. L'ordinanza di rinvio pregiudiziale dev'essere immediatamente trasmessa alla Corte di cassazione e comunicata alle parti a cura della cancelleria.

Pur non essendo previsto nulla al riguardo, deve escludersi che l'ordinanza sia autonomamente impugnabile, in quanto peraltro priva di portata decisoria.

Il procedimento è sospeso dal giorno in cui è depositata l'ordinanza, ma è consentito il compimento degli atti urgenti e delle attività istruttorie non dipendenti dalla soluzione della questione oggetto del rinvio pregiudiziale.

Si tratta, quindi, di una sospensione “parziale” o “impropria”, non assimilabile alla sospensione necessaria dell'art. 295, durante la quale non possono essere compiuti atti del procedimento (art. 298, primo comma).

Da un lato, lo stesso giudizio prosegue davanti alla Corte di cassazione, sia pure con riferimento alla decisione della sola questione di diritto oggetto di rinvio.

Dall'altro, dinanzi al giudice del rinvio possono essere compiuti gli atti urgenti (si pensi agli eventuali provvedimenti cautelari) e comunque svolte le attività istruttorie indipendenti dalla questione di diritto oggetto del rinvio pregiudiziale, perché – ad esempio – relative a domande o eccezioni non attinte dalla questione. È ben possibile, perciò, che il giudizio di merito prosegua sino alla fase decisoria o anche sino alla pronuncia non definitiva dell'intero giudizio ma soltanto di quelle domande non dipendenti dalla questione di diritto oggetto del rinvio.

L'ordinanza di rinvio è soggetta ad un vaglio preventivo del primo presidente della Suprema Corte. Questi, infatti, entro novanta giorni dal ricevimento dell'ordinanza di rimessione deve valutare *prime facie* la sussistenza delle condizioni fissate dall'art. 363*bis* per l'ammissibilità del rinvio pregiudiziale. Nel caso in cui il

vaglio abbia esito positivo, allora il primo presidente assegna la decisione alle sezioni semplici o alle sezioni unite secondo gli ordinari criteri di riparto; viceversa, qualora ritenga non sussistenti uno o più dei requisiti previsti, provvede a dichiarare con decreto l'inammissibilità del rinvio.

Nella prima ipotesi, il procedimento prosegue dinanzi alla sezione semplice o alle sezioni unite e si svolge comunque in pubblica udienza. Pertanto, il pubblico ministero può depositare una requisitoria scritta e alle parti è concesso depositare brevi memorie nel termine di cui all'art. 378.

Il provvedimento mediante il quale viene definita la questione sottoposta in via pregiudiziale alla Suprema Corte (ossia l'enunciazione del principio di diritto applicabile al caso concreto) prevede la restituzione degli atti al giudice di merito per la prosecuzione del giudizio.

4. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 363**bis**, il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione è vincolante nel procedimento nell'ambito del quale è stata rimessa la questione e, se questo si estingue, anche nel nuovo processo in cui è proposta la medesima domanda tra le stesse parti.

Si noti che il vincolo che accompagna la decisione della Cassazione è efficace nell'ambito dell'intero procedimento in seno al quale il principio di diritto è enunciato. Esso, cioè, vincola non soltanto il giudice che ha disposto il rinvio, ma anche i giudici delle eventuali impugnazioni eventualmente proposte nei confronti della sentenza conclusiva del procedimento *a quo*, ivi compresa la stessa Corte di cassazione adita in sede di ricorso *ex art.* 360. Ciò significa che nel procedimento non potrebbero rilevare eventuali mutamenti della giurisprudenza della stessa Cassazione relativamente alla questione di diritto già decisa in via pregiudiziale, mentre rileva senz'altro lo *jus superveniens*.

Può darsi il caso in cui muti il quadro fattuale di riferimento relativo alla questione di diritto sulla quale la Cassazione si è pronunciata in via pregiudiziale. Analogamente a quanto avviene nell'ipotesi di cassazione con rinvio ai sensi del secondo comma dell'art. 384, è evidente che in questa eventualità il vincolo verrebbe meno, sicché la pronuncia della Cassazione non potrebbe più essere considerata vincolante per il giudice *a quo* e per i giudici dei successivi gradi di impugnazione.

Proprio queste considerazioni hanno portato la dottrina⁶⁸ ad escludere che la pronuncia della Cassazione abbia natura decisoria, in quanto non è destinata a stabilire se spetti o meno il bene della vita oggetto della pretesa azionata nel procedimento. Si è affermato, quindi, che anche il rinvio pregiudiziale introdotto dalla riforma Cartabia ha lo scopo di consentire la "graduale formazione logica della pronuncia finale", ossia – per dirla con le parole di Calamandrei – ha il fine di realizzare una "sentenza soggettivamente complessa". La pronuncia della Cassazione sulla questione di diritto, infatti, costituisce parte della decisione finale che il giudice di merito dovrà assumere, al pari di quanto avviene in altre situazioni di rinvio pregiudiziale o di controllo preventivo, dall'ipotesi del rinvio costituzionale a quella del rinvio alla Corte di giustizia UE.

⁶⁸ CARRATTA, *Riforma Cartabia: il nuovo processo civile (I parte) – Il rinvio pregiudiziale alla cassazione e la decisione "soggettivamente complessa"*, in *Giur. It.*, 2023, 2, 467.